SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 luglio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 luglio 2018, n. **84**.

Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

Visto il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, ratificato e reso esecutivo con legge 6 febbraio 2009, n. 7, e, in particolare, l'articolo 19 dello stesso Trattato;

Vista la Dichiarazione approvata a Tripoli il 21 gennaio 2012 dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e dal Primo Ministro dello Stato di Libia;

Visto il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana, fatto a Roma il 2 febbraio 2017;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di incrementare, conformemente alle richieste del Governo libico, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza attraverso la cessione a titolo gratuito, da parte delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane, di unità navali, nonché assicurando le risorse necessarie per garantirne la manutenzione e lo svolgimento di attività addestrative e di formazione del personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Cessione di unità navali alla Libia

1. Per incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonché nelle attività di soccorso in mare, è autorizzata, conformemente a specifiche intese con le competenti autorità dello Stato di Libia, nel rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di sanzioni, la cessione a titolo gratuito al Governo dello Stato di Libia, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato:

a) fino a un massimo di n. 10 «unità navali CP», classe 500, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

b) fino a un massimo di n. 2 unità navali, da 27 metri, classe Corrubia, in dotazione alla Guardia di finanza.

2. Per il ripristino in efficienza e il trasferimento delle unità navali di cui al comma 1 dall'Italia alla Libia, sono autorizzate le seguenti spese:

a) euro 695.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle unità di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) euro 455.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle unità di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 2.

Manutenzione delle unità navali e formazione del personale

1. Per la manutenzione delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici ai fini di potenziarne la capacità operativa nel contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 800.000 per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la spesa di euro 570.000 per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a euro 2.520.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 900.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000 euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

18G00111

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2018.

Delega di funzioni al Ministro dell'interno, senatore Matteo SALVINI, a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali», e in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante «Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale il senatore Matteo Salvini, è stato nominato Ministro dell'interno;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro dell'interno, senatore Matteo Salvini, è delegato a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 19 giugno 2018

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1387

18A04767

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2018.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in Provincia di Torino.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2018

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, commi 1 e 2;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il giorno 7 giugno 2018 il territorio dei comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in provincia di Torino, è stato interessato da eventi meteorologici, a carattere temporalesco, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, anche in conseguenza delle mutate caratteristiche idrogeologiche dei versanti a causa del vasto incendio verificatosi nell'ottobre 2017 che ha modificato le condizioni preesistenti del territorio, hanno causato un importante fenomeno franoso caratterizzato da un colata di fango con conseguenti danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ferroviarie e agli edifici pubblici e privati;

Viste le note del Presidente della Regione Piemonte dell'8, del 12 e del 19 giugno 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nel giorno 9 giugno 2018 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Piemonte e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del citato art. 24, commi 1 e 2, nella misura determinata all'esito della valutazione dell'effettivo impatto svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 25 giugno 2018 prot. n. CG/37137 con cui è stata trasmessa la relazione prevista dall'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nella quale si rinvengono anche gli elementi per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in provincia di Torino.

2) Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3) Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Piemonte provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4) Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 2.690.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

18A04670

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 giugno 2018.

Abilitazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia della GESTALT - IPSIG» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali la «Scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt - IPSIG» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Torino - via Garibaldi n. 13 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole, espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 16 marzo 2018;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 30 maggio 2018, trasmessa con nota prot. 2789 del 7 giugno 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt - IPSIG» è abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Torino - via Garibaldi n. 13 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2018

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

18A04621

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 maggio 2018.

Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito: «decreto legislativo n. 79 del 1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto legislativo n. 164 del 2000»), ed in particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in particolare l'art. 29;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 (di seguito: «decreto ministeriale 5 settembre 2011»), recante «Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 (di seguito: «decreto ministeriale 28 dicembre 2012»), concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'11 gennaio 2017 (di seguito: «decreto ministeriale 11 gennaio 2017»), concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 435/2017/R/EFR del 15 giugno 2017, recante definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2017, recante adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017;

Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale, calcolato secondo quanto previsto all'art. 7, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;

Considerato che l'Italia presenta performance particolarmente elevate in termini di efficienza energetica, con un'intensità energetica pari a circa 100 tep per milione di euro di PIL nel 2015, ben al di sotto della media UE di 120 tep per milione di euro di PIL;

Considerato che, secondo quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE, sono rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica i risparmi generati a seguito di strumenti di promozione che accelerano l'introduzione di — ad esempio — prodotti, edifici, veicoli o servizi più efficienti;

Considerato che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per l'anno 2020 e successivi, saranno intraprese azioni finalizzate a conteggiare i risparmi energetici derivanti da tutti i principali strumenti, nazionali e locali, di promozione degli interventi di efficientamento energetico;

Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, in ragione dell'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, nonché della possibilità di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato;

Considerato che i soggetti proprietari o detentori di impianti riconosciuti come CAR possono richiedere al GSE, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, il ritiro dei certificati bianchi cui hanno diritto, e che questi ultimi sono acquistati dal GSE al prezzo stabilito, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;

Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del consumo di energia primaria al 2020, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto del mantenimento di un necessario equilibrio tra domanda e offerta

di Certificati Bianchi sul mercato, anche al fine di accompagnare il meccanismo verso soluzioni innovative, che possano garantire stabilità nel conseguimento dei risultati attesi e promuovere una progressiva riduzione dei costi;

Considerato che, secondo i dati del GSE sull'andamento delle richieste e sul risparmio atteso a partire dal 2018, la capacità di generazione annua di Certificati Bianchi sta subendo una riduzione rispetto a quanto preventivato con il decreto ministeriale 11 gennaio 2017, dovuta in particolare:

all'esito di indagini della magistratura su casi di emissione indebita di Certificati Bianchi;

all'esito dei controlli da parte del GSE sugli interventi delle cd. schede standardizzate che hanno rilevato diffuse inadempienze e determinato un incremento elevatissimo di respingimento delle domande presentate negli ultimi mesi, con interventi in autotutela su approvazioni già rilasciate, a partire dalla fine di giugno 2017;

all'avvento di nuovi meccanismi alternativi di incentivazione degli investimenti, che hanno verosimilmente contribuito a ridurre il volume delle richieste di Certificati Bianchi;

Considerato in particolare che, dalle analisi condotte, risulta che il volume di Certificati Bianchi disponibili risulterebbe insufficiente a coprire l'obbligo minimo al 31 maggio 2019, pertanto per assicurare il necessario equilibrio tra domanda e offerta è necessario introdurre modifiche in grado di semplificare il sistema, chiarire la metodologia di valutazione, e introdurre strumenti di flessibilità, anche temporale, in grado di sopperire al fenomeno, consentendo un riequilibrio del mercato e il conseguimento degli obblighi minimi;

Considerato che nel corso dell'anno d'obbligo 2017, in particolare dal secondo semestre, e fino al mese di febbraio 2018, il prezzo degli scambi di Certificati Bianchi avvenuti sul mercato regolato ha avuto forti rincari, da un prezzo medio ponderato di 206,67 € della sessione del 6 giugno 2017 a circa 480 € nelle sessioni di febbraio 2018;

Considerato che i prezzi suddetti, registrati in particolare nelle ultime sessioni di mercato, appaiono sproporzionati rispetto ai valori su cui erano state effettuate a suo tempo le scelte di investimento e all'andamento dei costi delle tecnologie e che la volatilità eccessiva degli stessi può anche essere un fattore di freno agli investimenti in grado di generare nuovi risparmi;

Considerato che la consultazione pubblica e le audizioni parlamentari effettuate sul documento di Strategia Energetica Nazionale 2017, nel definire il ruolo importante dei Certificati Bianchi per il conseguimento degli sfidanti obiettivi nazionali, hanno condiviso la necessità nel breve termine di attuare misure volte a superare le attuali criticità del mercato ed i forti aumenti dei prezzi dei titoli verificatisi nell'ultimo periodo;

Considerato necessario assumere disposizioni, anche a carattere congiunturale, volte a stabilizzare l'andamento degli scambi di Certificati Bianchi sul mercato, per fornire un segnale di prezzo affidabile, rilanciare gli investimenti e calmierare gli impatti sulle tariffe elettriche e del gas, a tutela dell'economicità degli strumenti di incentivazione e dell'esigenza di evitare forme di sovra-compensazione non proporzionali ai costi e ai rischi degli investitori;

Considerati gli indirizzi già rivolti al GME in merito alla frequenza delle sessioni di mercato, attuati dallo stesso GME, come provvedimento di supporto al contenimento dei prezzi;

Ritenuto che, con riferimento all'entità degli investimenti sostenuti nell'ambito degli interventi per i quali è pervenuta, negli ultimi anni, richiesta di incentivazione ai sensi del meccanismo dei Certificati Bianchi, si ritiene congruo fissare il valore massimo di riconoscimento di cui all'art. 11, comma 2, del succitato decreto ministeriale 11 gennaio 2017, pari a 250 euro per Certificato Bianco che corrisponde ad una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata;

Ritenuto possibile, alla luce dell'esperienza applicativa fin qui maturata e delle proposte emerse nell'ambito dei tavoli tecnici organizzati dal GSE con le Associazioni di categoria ai fini della predisposizione delle Guide operative, ampliare la tipologia degli interventi ammissibili con trenta nuovi tipi di interventi e ritenuto altresì opportuno, nell'ambito di tale ampliamento, differenziare i valori della vita utile concessi agli interventi di nuova installazione e a quelli di sostituzione, al fine di contenere il rischio di sovra-incentivazione degli investimenti;

Acquisito il parere favorevole dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dell'11 aprile 2018, rilasciato con delibera 265/2018/I/EFR, a condizione che siano considerati e valutati alcuni punti dello schema di decreto richiamati nella stessa delibera e relativi alle modalità di scambio e valorizzazione dei Certificati Bianchi;

Ritenuto, con riferimento ai temi segnalati nel parere succitato rilasciato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che:

sia opportuno mantenere il riferimento anche al valore degli scambi bilaterali nella determinazione del contributo tariffario, ma solo quando tale valore si dimostri più efficiente rispetto al mercato regolato, in modo da non creare opportunità improprie per chi operi sul mercato;

la definizione del valore di ogni Certificato Bianco che non derivi da progetti posto nel provvedimento, maggiore fino a 15 euro rispetto al valore di riconoscimento in tariffa, risponda all'esigenza di promuovere un comportamento attivo da parte dei soggetti obbligati, che risulterebbero disincentivati a fare ricorso eccessivo a tale strumento;

sia opportuno indicare la quantità massima di Certificati Bianchi non derivanti da progetti che possono essere emessi, prevedendo che l'emissione sia possibile esclusivamente in favore dei soggetti obbligati che detengano almeno il 30% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo;

sia opportuno chiarire le modalità riguardanti la compensazione degli oneri per l'acquisizione e il riscatto dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti, ed introdurre modalità che permettano di semplificare i flussi finanziari e rendere la misura immediatamente efficace al fine di ridurre l'onere, derivante dal meccanismo, sulle tariffe dell'energia;

la previsione di non riconoscere, per tali Certificati Bianchi, il contributo tariffario, sia evidentemente il modo più efficace di contenere l'onere sui clienti finali

e commisurare il riscatto dei Certificati non derivanti da progetti allo stesso valore d'acquisto neutralizzi i potenziali benefici economici per i soggetti obbligati;

sia opportuno potenziare le misure tese a dare informazioni societarie sui partecipanti al mercato e il conseguente monitoraggio, per dare maggiore trasparenza all'attuale regolazione del mercato stesso;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 11 gennaio 2017

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 gennaio 2017 di cui in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* consumo di *baseline*: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di *baseline* è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di *baseline* è pari al consumo di riferimento»;

b) all'art. 4, comma 12, la parola «2018» è sostituita dalla seguente parola: «2019»;

c) all'art. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono approvati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE»;

d) l'art. 6, comma 4, è sostituito dal seguente: «I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica e di generare risparmi di energia non rinnovabile.»;

e) all'art. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: «I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:

a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b) contributi in conto interesse;

c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.»;

f) all'art. 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'art. 14, comma 1, è effettuata secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento. In ogni caso, a decorrere dalle sessioni di cui al precedente periodo che siano successive al 1° giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l'adempimento agli obblighi nazionali di cui all'art. 4, commi 4 e 5, fissati per il 2020, il valore massimo di riconoscimento è posto pari a 250 euro per ogni Certificato Bianco. In considerazione del fatto che i quantitativi di Certificati Bianchi disponibili entro il 31 maggio 2018 risultano superiori ai quantitativi necessari per adempiere agli obblighi minimi previsti per l'anno 2017, tenuto altresì conto delle misure di flessibilità nelle modalità di adempimento introdotte dal presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai precedenti periodi, i volumi di Certificati Bianchi scambiati ad un valore superiore a 250 euro nelle sessioni di scambio valide per l'anno d'obbligo corrente che siano successive all'entrata in vigore del presente decreto, non concorrono alla determinazione del contributo tariffario valido per la copertura dei costi di cui al presente comma.»;

g) all'art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4»;

h) all'art. 16, il comma 3 è sostituito dal seguente: «I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. I soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi sono tenuti a comunicare al GME le partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi, fornendo l'elenco con l'indicazione nominativa delle società partecipate e il valore percentuale di ciascuna di tali partecipazioni; sono altresì tenuti a comunicare l'eventuale presenza, nel Mercato o nel Registro, di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario. Il GME rende pubbliche, sul proprio sito istituzionale, le informazioni di cui al precedente periodo.»;

i) dopo l'art. 14 è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-*bis* (*Emissione di Certificati Bianchi*). — 1. A decorrere dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno d'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, il GSE emette, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore

unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo. In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro.

2. I Certificati Bianchi emessi ai sensi del comma 1 nel periodo antecedente al 1° giugno 2018, sono ceduti dal GSE ad un valore unitario pari a 10 euro.

3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un ammontare massimo di Certificati Bianchi pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'art. 14, comma 3, a condizione che già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare di Certificati pari almeno al 30% dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di Certificati Bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato.

4. I Certificati Bianchi di cui al comma 1:

a) non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve;

b) in deroga a quanto previsto all'Allegato 2, secondo capitolo, sono contraddistinti da una specifica tipologia;

c) sono emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile ai fini del conseguimento dell'obbligo relativo al soggetto obbligato che li abbia richiesti;

d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all'art. 11.

5. Il GSE tiene contabilità separata dei Certificati Bianchi di cui al comma 1.

6. Per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione dei Certificati Bianchi di cui ai commi 1 e 2 è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti ai sensi dell'art. 11.

7. I soggetti obbligati che acquisiscono Certificati Bianchi dal GSE secondo le modalità di cui al presente articolo, possono riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di Certificati generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato. Il riscatto di cui al presente comma avviene a decorrere dai primi Certificati acquisiti e inoltre:

a) è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso, di cui all'art. 14, comma 3;

b) è possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo definito ai sensi dell'art. 4, comma 1;

c) non è possibile nello stesso anno d'obbligo in cui i Certificati sono stati emessi.

8. La restituzione delle risorse oggetto del riscatto previsto al comma 7, relativo ai Certificati Bianchi di cui ai commi 1 e 2, è effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui Certificati riscattati.

9. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, una apposita guida operativa e sottopone all'approvazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8.

10. Il GSE comunica annualmente al Ministero dello sviluppo economico l'ammontare di Certificati emessi ai sensi del presente articolo, i soggetti beneficiari e gli eventuali Certificati riscattati ai sensi del comma 7.».

j) all'allegato 1, al punto 6.1, dopo le parole: «non inferiore a 5 TEP», sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate», e all'Allegato 2, la Tabella 1 è sostituita dalla Tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, sono approvate le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata di cui all'Allegato 2 e sono applicabili a tutti gli interventi la cui data di avvio della realizzazione è successiva alla data di entrata in vigore del decreto suddetto.

2. Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica a tutti i progetti presentati ai sensi del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, fatta eccezione per i progetti di cui all'art. 16, comma 1, del citato decreto.

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 567

ALLEGATO *1*

TABELLA 1 – Tipologie degli interventi

Tipologia intervento	**Vita utile (U) [anni]**		**Tipologia Certificati Bianchi**	
	Nuova installazione	**Sostituzione**	**Tipo I** riduzione consumi energia elettrica	**Altra tipologia** riduzione consumi gas e/o altro
Settore Industriale				
Impianti di produzione di energia termica	10	7		X
Sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi	10	7		X
Generatori di aria calda	10	7		X
Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione *ex ante*, anche a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	-		X
Altri sistemi di recupero del calore	3	-		X
Sistemi di ricompressione meccanica del vapore	7	5		X
Essiccatori	10	7	X	X
Bruciatori rigenerativi	7	5		X
Motori elettrici	7	5	X	
Forni di cottura	10	7	X	X
Forni di fusione	10	7	X	X
Forni di pre-riscaldo	10	7	X	X
Impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale con sistemi radianti ad alta temperatura	10	7		X
Impianti di produzione dell'aria compressa	7	5	X	
Sistemi di power quality	7	5	X	
Gruppi frigo e pompe di calore, ivi compresi gli impianti di surgelazione e refrigerazione	7	5	X	X
Installazione di sistemi per l'illuminazione	7	-	X	
Retrofit di sistemi per l'illuminazione	-	5	X	
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL	10	-		X
Impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica	10	7	X	
Sistemi di preriscaldo del rottame di vetro	7	5	X	X
Forni di trattamento termico	10	7	X	X
Forni di lavorazioni secondarie	10	7	X	X
Dispositivi per la preparazione impasti nel settore cartario	10	7	X	X
Dispositivi per la fabbricazione foglio nel settore cartario	10	7	X	X
Casse aspiranti, sistemi del vuoto, cassa a vapore in macchine continue	10	7	X	X
Cilindri essiccatori in macchine continue	7	5		X
Tele di formazione per produzione di carta	7	5	X	X
Cappe in seccheria	10	7	X	X

Termocompressori in macchine continue	7	5		X
Presse ad eccezione di presse idrauliche per stampaggio di materie plastiche	10	7	X	X
Estrusori di materie plastiche	10	7	X	X
Sistemi di termoformatura per stampaggio di materie plastiche	10	7	X	
Ottimizzazione della distribuzione del profilo di velocità dell'aria e bruciatori ad alta velocità di fiamma in atomizzatori	7	5		X
Abbattitore a barbottina	7	5	X	X
Sistemi di controllo e regolazione della portata del gas metano e dell'aria calda interna in essiccatori ceramici	5	3		X
Bruciatori auto recuperativi in forni ceramici e ottimizzazione fluidodinamica della geometria interna	7	5		X
Sistemi di preriscaldo dell'aria comburente dei forni ceramici tramite il recupero di calore dai fumi dei forni stessi	5	-		
Efficientamento del sistema di distribuzione e diffusione del calore per climatizzazione e recupero di calore dal camino di raffreddamento finale dei forni ceramici	5	-	X	X
Economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	5		X
Sistemi di pompaggio	7	5	X	
Addolcitori e impianti a osmosi inversa rispettivamente per impianti termici con potenza al focolare inferiore a 100 kWt e a 2000 kWt	7	5		X
Degasatori pressurizzati per impianti a vapore con pressioni inferiori 10 bar e potenza al focolare inferiore 5000 kW	7	5		X
Evapo-concentratori sottovuoto	10	7		X
Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale	7	5	X	
Settore reti, servizi e trasporti				
Efficientamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti	10	-		X
Posa reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	-		X
Caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	7		X
Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno	10	10	X	X
Efficientamento energetico di mezzi di trasporto alimentati a combustibili fossili ivi compreso il trasporto navale	7	-	X	X
Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche	5	-	X	X
Installazione di motori elettrici	7	5	X	
Realizzazione di CED	7	-	X	
Efficientamento di CED	5	-	X	
Realizzazione di stazioni radio base e di rete fissa	7	-	X	
Efficientamento di stazioni radio base e di rete fissa	5	-	X	
Installazione di sistemi per l'illuminazione pubblica	7	-	X	
Retrofit di sistemi per l'illuminazione pubblica	-	5	X	
Sistemi di power quality	7	5	X	
Sistemi a bolle fini per impianti di depurazione	7	5	X	
Impianti di produzione dell'aria compressa per impianti di depurazione	7	5	X	

Installazione di pompe di calore e gruppi frigo a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	5	X	
Settore civile				
Installazione di caldaie e generatori di aria calda	10	7	X	X
Installazione di impianti di gruppi frigo e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti	7	5	X	X
Isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici	10	-	X	X
Nuova realizzazione di "edifici a energia quasi zero"	10	-	X	X
Retrofit di “edifici a energia quasi zero”	-	5	X	
Installazione di sistemi per l'illuminazione privata	7	-	X	
Retrofit di sistemi per l'illuminazione privata	-	5	X	
Installazione di economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	5		X
Misure comportamentali				
Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti	3	-	X	X
Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli impianti, utenze e veicoli	3	-	X	X
Adozione iniziative finalizzate all’utilizzo di veicoli a basse emissioni	3	-	X	X

ALLEGATO *2*

TABELLA 1 – Elenco Progetti Standardizzati (PS)

Settore	Elenco Progetti Standardizzati (PS)
Illuminazione	1. Installazione LED illuminazione
	2. Installazione LED per l'illuminazione stradale
Industria	3. Installazione motori elettrici
	4. Installazione impianti di produzione dell'aria compressa
Misure comportamentali	5. Bolletta "smart"
Mobilità sostenibile	6. Sistema propulsivo delle navi
	7. Acquisto flotte di veicoli ibridi
	8. Acquisto flotte di veicoli elettrici

1. PROGETTO STANDARDIZZATO: sistemi di illuminazione a LED

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica a progetti relativi l'installazione di lampade a led all'interno di edifici nel settore terziario e industriale nei casi in cui non sia possibile effettuare una misura puntuale degli interi consumi elettrici legati agli impianti di illuminazione ed in cui si hanno condizioni di funzionamento standard e ripetitive nel tempo. Si specifica che il PS non rendiconta risparmi dovuti alla regolazione del flusso luminoso in quanto la regolazione risulta variabile in funzione delle caratteristiche dei siti di installazione (es. superfici vetrate, orientamento, irraggiamento solare) e pertanto di difficile standardizzazione.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- destinazione d'uso e/o attività produttiva degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati oggetto del progetto;
- descrizione aree oggetto di intervento;
- tipologia e dettaglio dei singoli interventi che compongono il progetto;
- analisi dì replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli interventi;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto.

Verifica campione rappresentativo

Di seguito si riportano i parametri per la definizione del campione rappresentativo (CR):

- i consumi ex ante ed ex post e i relativi risparmi sono riferiti a tipologie omogenee di lampada installata (tipo e potenza) e per applicazioni in condizioni di illuminamento a parità di servizio reso;
- le condizioni di illuminamento e le ore di funzionamento dell'impianto possono essere verificate sul campione solo nel caso in cui sia dimostrato che tali condizioni siano rappresentative e replicabili in tutte le aree/siti oggetto dell'intervento; (e.g. uffici, alberghi, GDO);

Descrizione del Progetto

Caratteristiche tecniche degli impianti su cui si interviene

Per ciascun intervento che costituisce il Progetto, si chiede di presentare una tabella riassuntiva delle lampade installate nella situazione ex-ante ed ex post con indicazione di marca e modello, potenza nominale ed efficienza luminosa (lumen/W).

Tipologia di lampade	Potenza nominale [W]	numero	Efficienza luminosa [lm/W]
Lamp 1			
Lamp 2			

Verifica Addizionalità tecnologica (Add tec)

Per la situazione ex ante deve essere effettuato un confronto tra i valori di efficienza luminosa delle lampade installate nella situazione ex ante con quelli minimi previsti dal Regolamento CE 245/2009, utilizzando la tabella che segue:

Tipologia di lampade	*Efficienza luminosa [lm/W]*	*Efficienza min Regolamento CE 245/2009 [lm/W]*	*Add_tec lm/W_ex ante/ lm/W_245/2009*	*Indice prestazione ex ante (W/m²)*
Lamp 1				
Lamp 2				

Nei casi in cui l'efficienza delle lampade della situazione ex ante sia inferiore al valore minimo previsto dal Regolamento CE 245/2009 ss.mm.ii. è necessario introdurre un coefficiente che riduca l'addizionalità tecnologica dell'intervento, in quanto le lampade nella situazione ex-ante non sono rappresentative del consumo energetico di riferimento. Tale coefficiente è pari a:

$$Add_tec = (lm/W_ex\text{-}ante) / (lm/W_245/2009) \leq 1.$$

Per la situazione ex post, si chiede di dimostrare che le lampade a led installate presentano un'efficienza luminosa almeno pari alla classe di efficienza A++ secondo quanto previsto dai Regolamenti CE 847/2012 e CE 1194/2012 ss.mm.ii..

Condizioni di illuminamento

Descrivere, per ciascun intervento che costituisce il Progetto, le attività svolte nelle aree oggetto di intervento e dimostrare il rispetto dei requisiti minimi di illuminamento previsti dalla norma UNI EN 12464. In particolare, per ogni area oggetto di intervento, si chiede di determinare le condizioni minime di illuminamento nella situazione ex ante e nella situazione ex-post confrontandoli tra di loro e con i valori minimi previsti dalla norma. Si specifica che i requisiti minimi da rispettare sono illuminamento medio Em(lux), abbagliamento (URG), uniformità (Uo) e resa cromatica Ra.

Tutti i valori di illuminamento dovranno essere verificati sulla base di calcoli illuminotecnici.

Si specifica inoltre che se le condizioni di illuminamento tra il campione rappresentativo e l'intero progetto rimangono le stesse è possibile presentare il calcolo illuminotecnico solamente degli interventi relativi al campione rappresentativo.

Verifica Addizionalità normativa (Add-norm)

Nei casi in cui nella situazione ex ante e/o in quella ex post si siano verificati dei valori di illuminamento diversi o inferiori a quelli della norma tecnica, si chiede di introdurre degli opportuni coefficienti che consentano di riportare l'intervento alle condizioni normali di esercizio. In particolare nei casi in cui:

- lux ex-ante ≤ lux UNI è necessario ridurre l'addizionalità dell'intervento in quanto l'intervento si configura come un adeguamento normativo, introducendo un coefficiente definito come: Add_norm = lux_ante / lux_UNI ≤ 1;
- lux ex-post < lux ex-ante è necessario introdurre un coefficiente di aggiustamento che consideri la riduzione dell'illuminamento in quanto il confronto tra la situazione ex ante e quella ex post non avviene a parità di condizioni di funzionamento, introducendo un coefficiente definito come: Agg_lux = lux_ante / lux_post ≥ 1
- lux ex-post < lux UNI. In questo caso l'intervento non può essere incentivato in quanto non rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa sui luoghi di lavoro (Add = 0).

Riassumere i risultati dell'analisi utilizzando la tabella seguente:

Tipologia area	*Illumin. ex-ante [lux]*	*Illumin. Min UNI EN 12464 [lux]*	*Illumin. ex-post [lux]*	*lux ex-ante ≥ lux UNI*	*lux ex-post ≥ lux ex-ante*	*Add norm*	*Agg lux*
Area 1							
…..							
Area n							

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l'algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Addizionale (REA) di ognuno degli interventi che compone il campione rappresentativo, estendendo le risultanze delle misurazioni all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito dell'intero perimetro del progetto.

$$REA_{CRi} = (\boldsymbol{Pante} * \boldsymbol{Add_tec} * \boldsymbol{h\,post} - \boldsymbol{Epost} * \boldsymbol{Agg_lux}) * \boldsymbol{Add_norm} * \mathbf{0,187} * \mathbf{10^{-3}}[\boldsymbol{tep}]$$

Dove:

$\boldsymbol{REA_{CRi}}$ *è il Risparmio Energetico Addizionale relativo al campione rappresentativo, espresso in tep;*

Pante *= il valore più conservativo tra la potenza nominale delle lampade presenti nella situazione ex ante e la misura della potenza ante intervento secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e 7, dell'Allegato I al D.M. 11 gennaio 2017 [kW]*

Add_tec *= coefficiente di addizionalità tecnologica dato dal rapporto tra l'efficienza luminosa delle lampade della situazione ex-ante e quella minima prevista dal Regolamento CE 245/2009 (Add_tec ≤1)*

Ppost = *misura della potenza post intervento secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e 7, dell'Allegato I al D.M. 11 gennaio 2017 [kW]*

hpost *= ore equivalenti = Epost / Ppost*

Epost *= energia elettrica misurata nella situazione ex-post [kWh]*

Agg_lux *= coefficiente di aggiustamento che considera il minore illuminamento della situazione ex-post rispetto a quella ex-ante, dato dal rapporto tra i lux nella situazione ex-ante e quelli nella situazione ex-post (Add_lux ≥1)*

Add_norm *= coefficiente di addizionalità normativo che considera il minore illuminamento della situazione ex-ante rispetto a quello minimo richiesto dalla norma UNI EN 12464*

Esempio tabella riepilogativa dei dati utilizzati per il calcolo dei risparmi

Calcolo risparmi misurati sul campione rappresentativo	**P ante**	**Add tec**	**E post**	**h post**	**Add norm**	**Agg lux**	**REA**
CR 1							
CR n							
TOTALE Potenza CR							

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto

Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017

2. ALLEGATO – schede tecniche
   - Schede tecniche delle lampade e/o corpi illuminanti ex ante ed ex post
   - Schede tecniche dei strumenti di misura

3. ALLEGATO – verifica illuminotecnica
   - calcolo illuminotecnico del campione rappresentativo o dell'intero progetto, nella situazione ex ante e in quella ex post, effettuato con software di simulazione illuminotecnica per ogni area in base all'attività svolta;
   - planimetria del campione rappresentativo con indicazione della posizione dei quadri in cui sono installati i misuratori;
   - planimetria di tutti i siti oggetto di intervento con indicazione puntuale della disposizione delle lampade sia nella configurazione ex ante che in quella ex post intervento;
   - planimetria di tutti i siti oggetto di intervento con indicazione puntuale dei punti di rilevazione delle misure di illuminamento nella situazione ex post (es. lux). Si specifica che al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di illuminamento tali misure dovranno essere fornite in ogni RS;
   - schema elettrico unifilare degli impianti elettrici del campione rappresentativo, pre e post intervento, con evidenza dell'inserzione degli strumenti di misura.

4. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi
   - lista lampade nella configurazione *ex ante ex post*;
   - verifica del rispetto delle condizioni minime di efficienza luminosa;
   - verifica del rispetto delle condizioni minime di illuminamento;
   - misure consumi energetici nella configurazione *ex ante*
   - algoritmo di calcolo dei risparmi.

2. PROGETTO STANDARDIZZATO: sistemi di illuminazione pubblica a LED

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica a progetti relativi all'installazione di lampade a led nell'illuminazione pubblica senza la necessità di misurare tutti i pali oggetto di intervento fornendo un metodo standard di rendicontazione dei risparmi sulla base di quanto misurato per il campione rappresentativo individuato. Si specifica che il PS non rendiconta risparmi dovuti all'installazione di regolatori di flusso luminoso in quanto considerati una tecnologia standard attualmente installabile.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- destinazione d'uso e/o attività produttiva degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati oggetto del progetto;
- descrizione aree oggetto di intervento (es. traffico motorizzato, aree verdi, parcheggi)
- tipologia e dettaglio dei singoli interventi che compongono il progetto;
- analisi dì replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli interventi;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto.

Verifica campione rappresentativo

Di seguito si riportano i parametri per la definizione del campione rappresentativo (CR):

- I consumi ex ante ed ex post e i relativi risparmi sono riferiti a tipologie omogenee di lampada installata (tipo e potenza) e per applicazioni in condizioni di illuminamento a parità di servizio reso;
- Le condizioni di illuminamento e le ore di funzionamento dell'impianto possono essere verificate sul campione solo nel caso in cui sia dimostrato che tali condizioni siano rappresentative e replicabili in tutte le aree oggetto dell'intervento, a titolo esemplificativo e non esaustivo le categorie previste dalla norma UNI 11248 (ME1, ME3a, etc.).

Descrizione del Progetto

Caratteristiche tecniche degli impianti su cui si interviene

Per ciascun intervento che costituisce il Progetto, si chiede di presentare una tabella riassuntiva delle lampade installate nella situazione ex-ante ed ex post con indicazione di marca e modello, potenza nominale ed efficienza luminosa (lumen/W).

Tipologia di lampade	Potenza nominale [W]	numero	Efficienza luminosa lampada [lm/W]	Efficienza luminosa sistema [lm/W]
Lamp 1				
Lamp 2				

Verifica Addizionalità tecnologica – Add tec

Per la situazione ex ante deve essere effettuato un confronto tra i valori di efficienza luminosa delle lampade installate nella situazione ex ante con quelli minimi previsti dal Regolamento CE 245/2009, utilizzando la tabella che segue:

Tipologia di lampade	*Efficienza luminosa [lm/W]*	*Efficienza min Regolamento CE 245/2009 [lm/W]*	*Add_tec lm/W_ex ante/ lm/W_245/2009*	*Indice prestazione ex ante (W/m^2)*
Lamp 1				
Lamp 2				

Nei casi in cui l'efficienza delle lampade della situazione ex ante sia inferiore a quelli minimi previsti dal Regolamento CE 245/2009 ss.mm.ii. è necessario introdurre un coefficiente che riduca l'addizionalità tecnologica dell'intervento, in quanto le lampade nella situazione ex-ante non possono essere considerate come rappresentative del consumo energetico di riferimento. Si specifica che la tecnologia delle lampade da prendere come riferimento nell'ambito dell'illuminazione esterna è quella delle lampade al sodio ad alta pressione (SAP). Tale coefficiente è pari a:

$$Add_tec = (lm/W_ex\text{-}ante) / (lm/W_245/2009) \leq 1.$$

Si specifica inoltre che nella situazione ex post dovranno essere installate lampade a led con prestazioni pari o superiori a quelle della Tab. n. 15 dell'Allegato al D.M. del 27 settembre 2017 ss.mm.ii. - Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.

Condizioni di illuminamento

Descrivere, per ciascun intervento che costituisce il Progetto, i luoghi oggetto di intervento con indicazione delle categorie illuminotecniche previste dalla norma UNI 11248 e dei requisiti prestazionali minimi previsti dalla UNI 13201; si richiede di presentare una tabella riassuntiva delle strade/vie oggetto di intervento con indicata la categoria illuminotecnica definita dalla norma UNI 11248 ed i requisiti minimi da rispettare specifici per la categoria. A titolo esemplificativo e non esaustivo nella tabella riportata sotto sono stati indicati due requisiti minimi.

Tipologia di strada/via oggetto di intervento	*Categoria illuminotecnica UNI 11248*	*Requisiti minimi prestazionali UNI 13201 n.1*	*Requisiti minimi prestazionali UNI 13201 n.2*	*Indice prestazione ex ante (W/m^2)*
Strada urbana – 2 corsie				
Strada urbana				

Verifica Addizionalità normativa (Add-norm)

Nei casi in cui nella situazione ex ante e/o i quella ex post si siano verificati delle situazioni in cui le prestazioni degli impianti siano diverse tra loro o siano diverse rispetto a quelle minime previste dalla norma tecnica sarà necessario prevedere degli opportuni coefficienti che consentano di riportare l'intervento alle condizioni normali di esercizio. In particolare nei casi in cui:

- le prestazioni illuminotecniche ex ante sono inferiori ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente (es. lux_ex ante ≤ lux_UNI) è necessario ridurre l'addizionalità dell'intervento in quanto l'intervento si configura in parte come un adeguamento normativo (Add_norm). Pertanto è necessario introdurre un coefficiente che consenta di scorporare l'effetto dell'adeguamento normativo. Si specifica che in base alla tipologia di strada oggetto è possibile avere diversi requisiti minimi da rispettare (es. illuminamento, uniformità orizzontale, ecc.);
- le prestazioni illuminotecniche ex post sono inferiori a quelle ex ante (es. sovrailluminamento ex ante) è necessario introdurre un coefficiente di aggiustamento che consideri la riduzione dell'illuminamento in quanto il confronto tra la situazione ex ante e quella ex post non avviene a parità di condizioni di funzionamento (Agg_lux). Tale situazione si potrebbe verificare nei casi in cui nella situazione ex ante erano presenti lampade di taglia superiore a quella minima necessaria per garantire i requisiti minimi previsti dalla norma;
- le prestazioni illuminotecniche ex post sono inferiori ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente l'intervento non può essere incentivato in quanto non rispetta i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma (Add = 0).

A titolo esemplificativo, viene riportata una tabella nella quale è necessario riassumere i risultati dell'analisi:

Tipologia area	*Valore ex-ante req. 1*	*Valore ex-ante req. 2*	*Requisito minimo n.1*	*Requisito minimo n.2*	*Valore ex-post req. 1*	*Valore ex-post req. 2*	*Add norm*	*Agg lux*
Area 1								
….								
Area n								

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l'algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Addizionale (REA) di ognuno degli interventi che compone il campione rappresentativo, estendendo le risultanze delle misurazioni all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito dell'intero perimetro del progetto.

$$REA_{CRi} = (\boldsymbol{Pante} * \boldsymbol{Add_tec} * \boldsymbol{h\,post} - \boldsymbol{Epost} * \boldsymbol{Agg_lux}) * \boldsymbol{Add_norm} * \mathbf{0,187} * \mathbf{10^{-3}}[\boldsymbol{tep}]$$

REA_{CRi} *è il Risparmio Energetico Addizionale relativo al campione rappresentativo, espresso in tep;*

Pante *= il valore più conservativo tra la potenza nominale delle lampade presenti nella situazione ex ante e la misura della potenza ante intervento secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e 7, dell'Allegato I al D.M. 11 gennaio 2017 [kW]*

Add_tec *= coefficiente di addizionalità tecnologica dato dal rapporto tra l'efficienza luminosa delle lampade della situazione ex-ante e quella minima prevista dal Regolamento CE 245/2009 (Add_tec ≤1)*

Ppost = *misura della potenza post intervento secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e 7, dell'Allegato I al D.M. 11 gennaio 2017 [kW]*

hpost *= ore equivalenti = Epost / Ppost*

Epost *= energia elettrica misurata nella situazione ex-post [kWh]*

Agg_lux *= coefficiente di aggiustamento che considera le diverse condizioni di illuminamento nella situazione ex ante rispetto a quella ex post (Agg_lux ≥1)*

Add_norm *= coefficiente di addizionalità normativo che considera le diverse condizioni di illuminamento della situazione ex ante rispetto a quanto richiesto dalla normativa (Add_nor ≤1)*

Esempio tabella riepilogativa dei dati utilizzati per il calcolo dei risparmi

Calcolo risparmi misurati sul campione rappresentativo	P ante	Add tec	E post	h post	Add norm	Agg lux	REA
CR 1							
CR n							
TOTALE Potenza CR							

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto

Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017;

2. ALLEGATO – schede tecniche
   - Schede tecniche delle lampade e/o corpi illuminanti ex ante ed ex post
   - Schede tecniche dei strumenti di misura

3. ALLEGATO – verifica illuminotecnica
   - calcolo illuminotecnico del campione rappresentativo o dell'intero progetto, nella situazione ex ante e in quella ex post, effettuato con software di simulazione illuminotecnica per ogni area in base all'attività svolta;
   - planimetria del campione rappresentativo con indicazione della posizione dei quadri in cui sono installati i misuratori;
   - planimetria delle aree oggetto di intervento con indicazione puntuale della disposizione delle lampade sia nella configurazione ex ante che in quella ex post intervento;
   - planimetria delle aree oggetto di intervento con indicazione puntuale dei punti di rilevazione delle misure di illuminamento nella situazione ex post. Si specifica che al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di illuminamento tali misure dovranno essere fornite in ogni RS;
   - schema elettrico unifilare degli impianti elettrici del campione rappresentativo, pre e post intervento, con evidenza dell'inserzione degli strumenti di misura.

4. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi
   - lista lampade nella configurazione *ex ante ex post*;
   - verifica del rispetto delle condizioni minime di efficienza luminosa;
   - verifica del rispetto delle condizioni minime di illuminamento;
   - misure consumi energetici nella configurazione *ex ante*
   - algoritmo di calcolo dei risparmi.

3. PROGETTO STANDARDIZZATO: installazione motori elettrici ad alta efficienza

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica a progetti di efficienza energetica che prevedono l'installazione di motori elettrici di classe IE4 (o superiore) o l'installazione contestuale di inverter e motori elettrici di classe IE3 (o superiore) con una potenza nominale compresa tra 0,75 e 375 kW, presso uno o più stabilimenti o siti comunque denominati nel settore industriale, reti e servizi energetici.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- destinazione d'uso e/o attività produttiva degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati oggetto del progetto;
- descrizione aree oggetto di intervento (numerosità dei motori esistenti, tipologia e tecnologia delle singole macchine, potenza di targa, tipologia utenze servite, numero poli, classe di efficienza);
- tipologia e dettaglio dei singoli interventi che compongono il progetto;
- analisi di replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e dell'attività di misura dei singoli interventi;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto.

Verifica campione rappresentativo

Il Soggetto proponente dovrà fornire documentazione atta a comprovare che gli interventi proposti siano omogenei in termini di tipologia di motore elettrico installato (tipo, taglia, numero di poli, etc…), applicazione e condizioni di carico.
Per il progetto dovrà essere individuato un campione rappresentativo oggetto di misurazioni finalizzate alla determinazione dei risparmi energetici addizionali. Sulla base di tali rilevazioni e delle informazioni sui motori non oggetto di misura, i risultati conseguiti sul campione rappresentativo saranno estesi all'intero progetto.

Descrizione del progetto

Descrizione relativa ai motori elettrici da installare nella situazione post intervento: tipologie di motori elettrici, numero di motori, potenza elettrica installata; si richiede di presentare una tabella riassuntiva di tali motori elettrici con indicazione di marca e modello, potenza nominale e classe di efficienza definita secondo il regolamento CE N. 640/2009;
La tabella è da compilare per tutti i motori oggetto di intervento, individuando il campione rappresentativo.

N.	Tipologia di motore	Potenza nominale [kW]	Numero di poli	Classe di efficienza	Marca/Modello	Inverter
1	Motore 1					Si
2	Motore 2					No
…	Motore …					…
n	Motore n					No

Tabella 1 – Dati del progetto relativi alla situazione ex post

Verifica riferimento di Baseline

Il quadro normativo di riferimento per l'applicazione del seguente progetto standardizzato è composto da:

1. NORMA CEI EN 60034-30-1
2. NORMA CEI EN 61800-2 e 61800-4
3. REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE e successiva modifica come da REGOLAMENTO (UE) N. 4/2014 DELLA COMMISSIONE

Il progetto standard sui motori elettrici ad alta efficienza prevede, ai fini della determinazione dei risparmi di energia primaria conseguibili, il confronto tra il consumo di energia elettrica ex post e il "*consumo di riferimento*" della soluzione tecnologica standard installabile, determinato in base al regolamento CE N. 640/2009 e ss.mm.ii, qualora sia dimostrato, nel caso di sostituzione, che i motori della configurazione ante intervento abbiano rendimenti inferiori o uguali a quelli previsti dal succitato regolamento per la medesima tipologia.
Pertanto, ai fini della determinazione del consumo di riferimento sarà sufficiente individuare il corretto rendimento in base alle caratteristiche del motore elettrico che si andrà ad installare, in termini di potenza installata e numero di poli.

Il valore di rendimento da utilizzare come baseline del progetto, per ciascun campione rappresentativo, sarà quello corrispondente al valore espresso nel Regolamento CE N. 640/2009, ossia pari al valore della:

- classe di efficienza IE2 nel caso di installazione contestuale di motore elettrico e inverter, o pari al valore maggiore fra il rendimento della classe IE2 come espresso dal Regolamento CE N. 640/2009 e il rendimento del motore elettrico installato nella condizione ex ante, nel caso di sostituzione di un motore elettrico;
- classe di efficienza IE3 nel caso di installazione di motore elettrico o pari al valore maggiore fra il rendimento della classe IE3 come espresso dal Regolamento CE N. 640/2009 e il rendimento del motore elettrico installato nella condizione ex ante, nel caso di sostituzione di un motore elettrico esistente.

Si riportano di seguito le tabelle con i valori di riferimento per il rendimento minimo dei motori elettrici di classe IE2 e IE3 così come previsti dal Regolamento CE N. 640/2009.

Potenza nominale	**Numero di poli**		
[kW]	**2**	**4**	**6**
0,75	77,4	79,6	75,9
1,1	79,6	81,4	78,1
1,5	81,3	82,8	79,8
2,2	83,2	84,3	81,8
3	84,6	85,5	83,3
4	85,8	86,6	84,6
5,5	87,0	87,7	86,0
7,5	88,1	88,7	87,2
11	89,4	89,8	88,7
15	90,3	90,6	89,7
18,5	90,9	91,2	90,4
22	91,3	91,6	90,9
30	92,0	92,3	91,7
37	92,5	92,7	92,2
45	92,9	93,1	92,7

55	93,2	93,5	93,1
75	93,8	94,0	93,7
90	94,1	94,2	94,0
110	94,3	94,5	94,3
132	94,6	94,7	94,6
160	94,8	94,9	94,8
da 200 a 375	95,0	95,1	95,0

Tabella 2 - Efficienze nominali minime (η) per il livello di efficienza IE2 (50 Hz)

Potenza nominale	**Numero di poli**		
(kW)	2	4	6
0,75	80,7	82,5	78,9
1,1	82,7	84,1	81,0
1,5	84,2	85,3	82,5
2,2	85,9	86,7	84,3
3	87,1	87,7	85,6
4	88,1	88,6	86,8
5,5	89,2	89,6	88,0
7,5	90,1	90,4	89,1
11	91,2	91,4	90,3
15	91,9	92,1	91,2
18,5	92,4	92,6	91,7
22	92,7	93,0	92,2
30	93,3	93,6	92,9
37	93,7	93,9	93,3
45	94,0	94,2	93,7
55	94,3	94,6	94,1
75	94,7	95,0	94,6
90	95,0	95,2	94,9
110	95,2	95,4	95,1
132	95,4	95,6	95,4
160	95,6	95,8	95,6
da 200 a 375	95,8	96,0	95,8

Tabella 3 - Efficienze nominali minime (η) per il livello di efficienza IE3 (50 Hz)

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l'algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Addizionale (REA) di ognuno degli interventi (singolo motore) che compone il campione rappresentativo, estendendo le risultanze delle misurazioni all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito dell'intero perimetro del progetto.

$$REA_{CRi} = \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{h} \cdot \left(\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\eta_{baseline}}} - \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\eta_{ex\,post}}}\right) \cdot \boldsymbol{C_c} \cdot \mathbf{0,187} \cdot \mathbf{10^{-3}}[\boldsymbol{tep}]$$

REA_{CRi} *è il Risparmio Energetico Addizionale relativo al campione rappresentativo, espresso in tep;*

P: *potenza di targa del motore [kW];*

h: *ore di funzionamento del motore elettrico misurate nella situazione ex post;*

***C_c*:** *coefficiente di carico del motore elettrico definito come* $E_h/(h \cdot P)$*;*

***E_h*:** *consumo di energia elettrica misurato del motore elettrico nell'intervallo di tempo h ;*

$\eta_{baseline}$: *rendimento di un motore con livello minimo di efficienza IE2 nel caso di installazione contestuale di motore e inverter o IE3 nel caso di installazione di motore elettrico senza inverter;*

$\eta_{ex\ post}$: *rendimento del motore ex post con livello minimo di efficienza IE3 nel caso di installazione contestuale di motore e inverter o IE4 nel caso di installazione di motore elettrico senza inverter.*

Si specifica che per il calcolo dei risparmi conseguiti dai motori non oggetto di misura diretta, i valori di h e Cc dovranno essere stabiliti sulla base dei rilievi effettuati sul campione rappresentativo.

Dati del progetto

Campione rappresentativo	$\eta_{baseline}$	$\eta_{ex\ post}$	P post installata [kW]	E_h [kWh]	h	Cc	REA [tep]
Motore 1 del CR							
Motore 2 del CR							
Motore n del CR							

Tabella 4- Dati relativi al campione rappresentativo i-esimo

Motori non oggetto di misura	$\eta_{baseline}$	$\eta_{ex\ post}$	P post installata [kW]	h_{CR}	Cc_{CR}	REA [tep]
Motore 1						
Motore …						
Motore n						

Tabella 5- Dati relativi al progetto

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto

Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017;

2. ALLEGATO – schede tecniche
   - Schede tecniche dei motori elettrici e degli inverter installati ex post ed ex ante (laddove presente);
   - Schede tecniche degli strumenti di misura;

3. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi:
   - Lista motori elettrici e degli inverter nella situazione ex-post, suddivisi in base al campione rappresentativo;
   - misure consumi energetici nella configurazione ex ante
   - Algoritmo di calcolo dei risparmi.

4. PROGETTO STANDARDIZZATO: installazione impianti di produzione dell'aria compressa

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica a progetti di efficienza energetica che prevedono l'installazione di nuovi compressori di tipo "a vite" per applicazioni e pressioni standard nel settore industriale.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- destinazione d'uso e/o attività produttiva degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati oggetto del progetto;
- descrizione aree oggetto di intervento (descrizione della sala compressori nella configurazione *ex ante* in termini di: numerosità dei compressori esistenti, tipologia e tecnologia delle singole macchine, numero di stadi, potenza di targa, tipologia di regolazione, fabbisogno coperto, numero di essiccatori, tipologia di essiccatori, etc.);
- tipologia e dettaglio dei singoli interventi che compongono il progetto;
- analisi di replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli interventi;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto.

Verifica del campione rappresentativo

Del campione rappresentativo dovrà essere monitorato il funzionamento dei singoli compressori, in termini di energia elettrica consumata, portata, pressione di esercizio, e dovrà essere fornita documentazione atta a comprovare che le macchine monitorate siano omogenee con le restanti facente parti del progetto in termini di tecnologie installate (tipo e potenza), fabbisogno coperto e pressione di esercizio.
Per il progetto dovrà, quindi, essere individuato un campione rappresentativo oggetto di misurazioni finalizzate alla determinazione dei risparmi energetici addizionali. Sulla base di tali rilevazioni e delle informazioni sui compressori non oggetto di misura, i risultati conseguiti sul campione rappresentativo saranno estesi all'intero progetto.

Qualora si riscontri l'impossibilità tecnica di monitorare i singoli compressori, e ne sia data opportuna ed adeguata evidenza, si può procedere con la misurazione del funzionamento dell'intera sala a condizione che sia dimostrato che la sala compressori del campione sia rappresentativa delle sale dell'intero perimetro del progetto in termini di numerosità di compressori sostituiti, numerosità dei compressori esistenti, tipologia, fabbisogno coperto, etc..

Descrizione dell'intervento

Si richiede di fornire, unitamente a quanto previsto nei contenuti minimi del progetto, una descrizione relativa ai compressori da installare nella situazione post intervento. Si richiede, pertanto, di presentare una tabella riassuntiva per tutti i compressori oggetto di intervento, riportando almeno le informazioni minime in essa contenute:

Progressivo Compressore installato	Sito e denominazione sala	Indirizzo sito e contatto	Potenza nominale [kW]	Portata nominale [Nm3/h]	Pressione di esercizio [bar]	Fabbisogno coperto	Inverter	N° Stadi
1	Cliente 1 – “Sala A”	Città, Via; Tel.				Base/picco	Si/No	2
2	Cliente 2 – “Sala B”					Base/picco	Si/No	3
3	Cliente 2 – “Sala B”					Base/picco	…	…
4	Cliente n – “Sala n”					Base/picco	Si/No	…

Tabella 1 – Dati del progetto relativi alla situazione ex post

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l’algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Addizionale (REA) di ognuno degli interventi che compone il campione rappresentativo, estendendo le risultanze delle misurazioni all’insieme degli interventi realizzati nell’ambito dell’intero perimetro del progetto si determina il REA dell’intero progetto.

$$REA_{CRi} = \left\{ CS_{baseline_{(P)}} * \left(\frac{ln\beta_{post}}{ln\beta_{ante}} \right) - CS_{post} \right\} * \left(P_{post} - P_{fughe} \right)$$

Dove:

REA_{CRi} è il Risparmio Energetico Addizionale relativo al campione rappresentativo, espresso in tep;

$CS_{baseline_{(P)}}$ è il consumo specifico di baseline in funzione della portata erogata alle utenze, espresso in kWh/Nm^3, dato dal minore valore tra il consumo antecedente la realizzazione del progetto di efficienza energetica ed il consumo di riferimento di un compressore operante alla pressione di 7 bar, ovvero 0,1075 kWh/Nm3. Nel caso in cui si ravveda la necessità di monitorare l’intera sala compressori, il consumo specifico di riferimento, alla pressione di 7 bar, è pari a 0,120 kWh/Nm3;
CS_{post} è il consumo specifico nella situazione post intervento, espresso in kWh/Nm^3;
β_{post} è il rapporto di compressione medio rilevato durante il periodo di consuntivazione, dato dal rapporto tra p_{post} e p_{amb};
β_{ante} è il rapporto di compressione medio rilevato durante il periodo di monitoraggio ante intervento, dato dal rapporto tra p_{ante} e p_{amb};
p_{post} è la pressione di esercizio rilevata post intervento, espressa in bar;
p_{amb} è la pressione alla quale viene aspirata l’aria ambiente, espressa in bar;
P_{post} è la portata erogata nelle condizioni post intervento espressa Nm^3;
P_{fughe} rappresenta le perdite di aria compressa in Nm^3, valutabili, ad esempio, attraverso una delle seguenti metodologie proposte:

1. un test eseguito disattivando tutte le utenze d’aria e misurando i tempi di pompaggio del compressore entro un determinato arco di tempo. In base a questa misurazione si calcola il volume complessivo delle perdite con la seguente formula, in accordo con quanto riportato nel BREF “*Energy Efficiency*”:

   $$P'_{fughe} = \frac{P_{compressore} * \sum t_i}{T}$$

   Avendo indicato con:
   P'_{fughe} le perdite espresse in $[\frac{Nm^3}{min}]$;
   $P_{compressore}$ la portata del compressore in $[\frac{Nm^3}{min}]$;
   $\sum t_i$ la somma dei tempi di marcia del compressore;

T il tempo totale del test $[min]$;

2. un test eseguito misurando il tempo impiegato affinché la pressione nel serbatoio di stoccaggio dell'aria nell'impianto diminuisca di 1 o 2 bar, con i compressori spenti e con tutti i punti di consumo dell'aria disconnessi dal sistema. In base a questa misurazione si calcola il volume complessivo delle perdite con la seguente formula, in accordo con quanto riportato nel BREF "*Energy Efficiency*":

$$P'_{fughe} = \frac{V_{serbatoio} * (p_2 - p_1)}{T}$$

Avendo indicato con:

P'_{fughe} le perdite espresse in $[\frac{Nm^3}{min}]$;
$V_{serbatoio}$ il volume del serbatoio di stoccaggio dell'aria in $[m^3]$;
p_1 la pressione finale nel serbatoio di stoccaggio $[bar]$;
p_2 la pressione iniziale nel serbatoio di stoccaggio $[bar]$;
T il tempo totale del test $[min]$;

3. un controllo dell'impianto con delle misurazioni ad ultrasuoni.

Si rappresenta che il valore di P_{fughe} risulta legato a P'_{fughe} attraverso il tempo di funzionamento dell'impianto di aria compressa.
Le perdite, inoltre, possono essere espresse in termini percentuali rispetto alla portata dei compressori attraverso la formula:

$$\%P'_{fughe} = \frac{100 * P'_{fughe}}{P}$$

Dai dati di letteratura, si riscontra che le esse ammontano al 15-30% dell'aria compressa elaborata, anche se frequentemente si rilevano casi con percentuali maggiori.
In via cautelativa, qualora la valutazione delle perdite attraverso le modalità sopra esposte risulti di difficile applicazione, potrà essere considerata una $\%P'_{fughe}$ del 35% rispetto alla portata totale elaborata nel periodo di rendicontazione.

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto
Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017. In particolare, fornire:
    a. la descrizione delle sale compressori esistenti in termini di numerosità dei compressori nelle configurazioni ante e post intervento, tipologia e tecnologia delle singole macchine, numero di stadi, potenza di targa, tipologia di regolazione, fabbisogno coperto, numero di essiccatori, tipologia di essiccatori, etc.
    b. la planimetria delle sale compressori oggetto di intervento, con l'indicazione della posizione in cui sono installati gli strumenti di misura e relativa matricola, se già disponibile;
    c. la metodologia utilizzata per la determinazione delle perdite d'aria compressa e riporti i relativi risultati;
    d. nel caso in cui il monitoraggio interessi l'intera sala compressori, una relazione tecnica attestante che la sala compressori del campione rappresentativo sia analoga alla sala compressori dell'intero perimetro del progetto in termini di numerosità di compressori sostituiti, numerosità dei compressori esistenti, tipologia, fabbisogno coperto, etc..

2. ALLEGATO – schede tecniche
   - schede tecniche degli strumenti di misura;
   - schede tecniche dei compressori sostituiti ed installati;

3. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi
   - foglio di rendicontazione, con frequenza di campionamento almeno giornaliera, riportante la misurazione dei parametri del campione rappresentativo che concorrono alla definizione dei consumi specifici ante e post intervento e delle variabili che li influenzano (portata, pressione, energia elettrica assorbita, etc.);
   - foglio di rendicontazione del calcolo dei risparmi conseguiti.

5. PROGETTO STANDARDIZZATO: Implementazione della bolletta Smart

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica all'adozione di un programma di efficienza comportamentale che sfrutta l'implementazione di una bolletta Smart in ambito civile residenziale, con l'obiettivo di indurre il consumatore a conseguire un risparmio di energia elettrica tramite la divulgazione di informazioni che consentano di acquisire una percezione accurata del confronto tra i propri consumi e quelli di utenze analoghe. Il progetto sfrutterà l'adozione di report energetici personalizzati per ogni utenza con l'obiettivo di sensibilizzare il consumatore al cambiamento comportamentale.

Descrizione del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- destinazione d'uso e/o attività produttiva degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati oggetto del progetto;
- descrizione del progetto e delle informazioni contenute all'interno della bolletta Smart;
- descrizione dei destinatari d'uso del programma di efficienza comportamentale;
- analisi di comparabilità tra il gruppo di controllo (di seguito gdc) e il gruppo di trattamento (di seguito gdt);
- analisi di replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi sulla rappresentatività del campione rappresentativo 2*n;
- analisi sul livello di significatività della media dei risparmi conseguiti dal gdc e dal gdt;
- Analisi di convenienza economica.

Verifica campione rappresentativo

Le utenze 2*n suddivise equamente tra il gdc e il gdt presentano caratteristiche analoghe tra loro e rispetto alla popolazione p a cui verrà esteso il risparmio. In particolare avranno:

- unità abitative con medesima destinazione d'uso e medesime condizioni di occupazione (es. numero utenti, fascia di età ecc.). Tale vincolo dovrà essere rispettato nel caso in cui il gdc e il gdt non abbiano dimensioni tali da escludere la variabilità dovuta a quanto sopra riportato;
- medesime condizioni al contorno (zona climatica, ubicazione e contesto territoriale);

Descrizione del progetto

Definizione del gruppo di controllo e di trattamento

Definire i due gruppi rappresentativi come mostrato in *Tabella 1*. In particolare:

- il gdc viene utilizzato come campione per depurare quei risparmi che si sarebbero comunque verificati anche senza l'applicazione del programma di efficienza comportamentale per via dell'evoluzione del mercato e/o particolari contesti non riconducibili al programma comportamentale. Il gruppo di controllo dovrà garantire caratteristiche analoghe al gruppo di trattamento;
- il gdt ha lo scopo di monitorare i risparmi correlabili all'effetto del programma di efficienza comportamentale implementato.

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

In *Tabella 1* è riportata la metodologia di analisi per la definizione dei risparmi derivanti dal programma di efficienza comportamentale. In particolare per ogni partecipante al programma, vengono definite le colonne che riportano i consumi energetici ex ante ed ex post, e la variazione del consumo definito come differenza della situazione ex ante ed ex post.

	gruppo di controllo gdc		
utenze	**ANTE$_{gdc}$** [kWh/anno]	**POST$_{gdc}$** [kWh/anno]	**ΔConsumi$_{gdc}$** [kWh/anno]
1	a_{Ai}	a_{Bi}	X_{Ai}
2	a_{Ai+1}	a_{Bi+1}	X_{Ai+1}
3	..	..	..
..	..	..	..
..	..	..	..
n-1	..	..	..
n	..	..	..
			X_A = $(\Sigma X_{Ai})/n$

	gruppo di trattamento gdt		
utenze	**ANTE$_{gdt}$** [kWh/anno]	**POST$_{gdt}$** [kWh/anno]	**ΔConsumi$_{gdt}$** [kWh/anno]
1	b_{Ai}	b_{Bi}	X_{Bi}
2	b_{Ai+1}	b_{Bi+1}	X_{Bi+1}
3	..	..	..
..	..	..	..
..	..	..	..
n-1	..	..	..
n	..	..	..
			X_B = $(\Sigma X_{Bi})/n$

Tabella 1 - Descrizione gruppo di controllo e gruppo di trattamento

Il calcolo del risparmio deve seguire la seguente procedura:

- il campione rappresentativo deve essere costituito da 2*n utenze da suddividere tra il gruppo di trattamento e il gruppo di controllo. Il trattamento dovrà quindi essere applicato ad n utenze facenti parte del campione rappresentativo, scelte in modo casuale;
- per ogni utenza n, devono essere calcolati i risparmi tra i consumi relativi almeno a 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di controllo o trattamento (ANTE) e i consumi relativi al periodo di controllo o trattamento (POST);

$$\Delta Consumi_{gdc} = ANTE_{gdc} - POST_{gdc}$$
$$\Delta Consumi_{gdt} = ANTE_{gdt} - POST_{gdt}$$

- la media dei risparmi conseguiti dal gdc dovrà essere inferiore a livello statistico alla media dei risparmi conseguiti dal gdt con un livello di significatività pari a α = 0,01;
- viene effettuata la sommatoria mediata sul numero di utenze n dei risparmi di energia elettrica calcolata nel punto precedente. La sommatoria non dovrà escludere i valori negativi dovuti a consumi energetici maggiori nella situazione ex post, rispetto alla situazione ex ante;

$$Variazione\ consumi\ X_A = \sum_{i=1}^{n} \frac{(\Delta Consumi_{gdc})_i}{n}$$
$$Variazione\ consumi\ X_B = \sum_{i=1}^{n} \frac{(\Delta Consumi_{gdt})_i}{n}$$

- si calcolano i risparmi netti $RN_{per\ utenza}$ come:

$$RN_{per\ utenza} = (X_B - X_A) f_t\ [tep]$$

- si determina i risparmi netti $RN_{popolazione}$ estesi alla popolazione p

$$RN_{popolazione} = (RN_{per\ utenza}) p\ [tep]$$

Dove:

***gdc** = gruppo di controllo utilizzato come campione rappresentativo del contesto in assenza di un programma di efficienza comportamentale;*

gdt = *gruppo di trattamento sulla quale viene implementato il programma di efficienza comportamentale;*

a_{Ai} **e** a_{Bi} = *consumi rispettivamente ANTE e POST del gdc riferiti all'utenza i = 1 [kWh/anno];*

b_{Ai} **e** b_{Bi} = *consumi rispettivamente ANTE e POST del gdt riferiti all'utenza i = 1 [kWh/anno];*

p = *popolazione a cui viene esteso il calcolo dei risparmi calcolati sul campione rappresentativo;*

2*n = *numero di utenze facenti parte del campione rappresentativo. Il numero di utenze per il gdc e per il gdt devono necessariamente essere uguali, e devono avere una dimensione tale da essere rappresentativi della popolazione p;*

$ANTE_{gdc}$ e $ANTE_{gdt}$ = *consumi energetici relativi almeno a 12 mesi precedenti all'inizio del primo periodo ex post. In entrambi i gruppi le misure ex ante saranno prive dell'implementazione del programma di efficienza comportamentale [kWh/anno];*

$POST_{gdc}$ = *consumi energetici relativi al periodo di monitoraggio oggetto della rendicontazione senza l'implementazione del programma di efficienza comportamentale [kWh/anno];*

$POST_{gdt}$ = *consumi energetici relativi al periodo di monitoraggio oggetto della rendicontazione con l'implementazione del programma di efficienza comportamentale [kWh/anno];*

$\Delta Consumi_{gdc}$ e $\Delta Consumi_{gdt}$ = *differenza tra i consumi energetici ex ante ed ex post relativamente ad ogni utenza n [kWh/anno];*

X_A **e** X_B = *sommatoria mediata per il numero di utenze n della variazione dei consumi (ΔConsumi) relativa ad ogni partecipante al programma [kWh/anno];*

$RN_{per\ utenza}$ = *risparmi netti mediati per l'utenza n [tep];*

$RN_{popolazione}$ = *risparmi netti complessivi estesi a tutta la popolazione p [tep];*

f_t = *fattore di conversione elettrico da MWhe a tep pari a 0,187 tep/MWh;*

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017

2. ALLEGATO - bolletta Smart
   - descrizione delle informazioni contenute all'interno della bolletta Smart
3. ALLEGATO - verifica comparabilità gdc e gdt
   - analisi della comparabilità e dell'omogeneità dei due gruppi
   - bollette ex ante ed ex post delle utenze facenti parte del campione rappresentativo
   - elenco delle utenze oggetto dell'intervento
   - analisi di significatività della dimensione del campione rappresentativo
   - analisi di significatività della media dei risparmi conseguiti da gdc e gdt

4. ALLEGATO - file excel per il calcolo dei risparmi
   - tabella riassuntiva consumi energetici ante e post intervento di ogni utenza
   - algoritmo di calcolo dei risparmi

6. PROGETTO STANDARDIZZATO: PS riqualificazione energetica del sistema propulsivo delle navi

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica a progetti relativi ad interventi di riqualificazione energetica del sistema propulsivo delle navi mercantili e/o passeggeri, tramite l'installazione di "appendici fluidodinamiche sul timone", eventualmente combinate con interventi di sostituzione delle pale delle eliche con eliche più efficienti rispetto alla soluzione tecnologica di riferimento.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- sito, tipologia e dettaglio dei singoli interventi che compongono il progetto: nome della nave e della compagnia armatrice, tipologia di nave e di servizio svolto, data e cantiere di costruzione, principali caratteristiche dimensionali, propulsione (n° di motori e potenza in kW, numero e tipo di eliche), altri sistemi di generazione presenti a bordo, combustibile utilizzato, dotazioni antinquinamento e di sicurezza, tratta/e del servizio (porti di partenza e di arrivo, porti di bunkeraggio);
- analisi dì replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli interventi;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto.

Verifica campione rappresentativo: nave di riferimento

Per nave del campione rappresentativo (di seguito *nave di riferimento*) s'intende una nave analoga in termini di geometria (dimensioni, tonnellaggio, ecc.), fattore di carico, sistema di propulsione, servizio reso e tratta percorsa, alla nave oggetto di intervento.

In particolare deve essere verificato che la nave di riferimento abbia:
- equivalenti condizioni di carico;
- equivalenti condizioni al contorno (tratte percorse, servizio);
- equivalente sistema di propulsione e di vettore energetico impiegato;
- equivalente scafo;
- equivalente tipologia di vernice protettiva dello scafo;
- equivalente grado di Average Hull Roughness (AHR), ossia la rugosità media superficiale della carena misurata in micron;

Descrizione del Progetto

Si richiede di fornire, unitamente a quanto previsto nei contenuti minimi del progetto, una descrizione dettagliata per gli interventi di:

- Installazione di appendici fluidodinamiche al fine di ottimizzare le prestazioni del timone e ridurre la resistenza fluidodinamica dello scafo;

- Reblading - sostituzione delle pale delle eliche con pale più performanti dal punto di vista propulsivo, grazie all'utilizzo di tecniche di progettazione avanzate rispetto alle attività standard di progettazione delle eliche delle navi.

Si richiede, inoltre, di presentare una tabella riassuntiva di tutte le navi oggetto di intervento, riportando le informazioni necessarie e individuando il campione rappresentativo.

N. nave	Nome della MN	Anno di costruzione	Dimensioni principali	Numero di motori	Potenza dei motori	Tratte percorse
1	1999					
2						
…						
n						

Tabella 1 – Dati del progetto relativi alla situazione ex post

Prestazione energetica del sistema propulsivo

Verifica Addizionalità tecnologica (Add tec)

- ***Potenza idrodinamica ex ante [kW]***
  Per ciascuna velocità e ciascun rapporto P/D (rapporto Passo/Diametro dell'elica), all'interno dell'analisi idrodinamica fornita, dovrà essere individuato il valore di potenza idrodinamica nella condizione ante intervento;
- ***Potenza idrodinamica di riferimento [kW]***
  Per ciascuna velocità e ciascun rapporto P/D, all'interno dell'analisi idrodinamica fornita per la nave oggetto di intervento, dovrà essere individuato il valore di potenza idrodinamica di baseline pari al valore di potenza ottenibile con eliche propulsive considerate soluzione tecnologica standard.
- ***Potenza idrodinamica ex-post [kW]***
  Per ciascuna velocità e ciascun rapporto P/D, all'interno dell'analisi idrodinamica fornita, dovrà essere individuato il valore di potenza idrodinamica nella condizione ex-post, pari al valore di potenza ottenibile a seguito dell'intervento proposto di installazione di "*appendici fluidodinamiche sul timone*", oppure a seguito di un intervento di installazione di "*appendici fluidodinamiche sul timone*" e di sostituzione delle pale delle eliche propulsive.
- ***Variazione percentuale della potenza idrodinamica***
  Per ciascuna velocità e ciascun rapporto P/D, la variazione percentuale della potenza idrodinamica è definita come

$$\Delta(\%) = \frac{Pbaseline}{Pex\ post} - 1$$

Dove:

$P_{ex\ post}$: è la potenza idrodinamica ex post espressa in kW

$P_{baseline}$: è, per ciascuna velocità e rapporto $\frac{P}{D}$, la minore, fra la potenza ex ante e quella di riferimento, espressa in kW

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

L'algoritmo di calcolo dei risparmi si basa sulla misura (oraria) del consumo di combustibile utilizzato per la propulsione della nave nella sola fase di navigazione (escluse le manovre di attracco e di partenza e le fasi di ancoraggio in rada), sulla velocità di avanzamento misurata e sul rapporto P/D.
L'algoritmo di calcolo dei risparmi è quindi il seguente:

$$\mathrm{R} = \sum_{v,P/D} Consumo_{ex\ post} * \Delta(\%) * PCI \cdot FC \ \text{[tep]}$$

Dove:

- Consumo ex post [l o kg], è il consumo di combustibile utilizzato dalla nave in fase di navigazione desumibile da idonea strumentazione o documentazione;
- v [knots] è la velocità di avanzamento in miglia nautiche;
- P/D è il rapporto passo su diametro dell'elica;
- $\Delta(\%) = \frac{Pbaseline}{Pex\ post} - 1$ è lo scostamento percentuale tra la potenza idrodinamica di baseline e la potenza ex post;
- PCI è il Potere Calorifico Inferiore del combustibile utilizzato[kJ/kg][1];
- FC è il fattore di conversione tep [tep/kJ]

$\Delta(\%) = \frac{\boldsymbol{Pbaseline}}{\boldsymbol{Pex\ post}} - \mathbf{1}$		**P/D**			
Velocità [nodi]	1				

Ore di navigazione [h]	Consumo ex post [l]	Velocità [nodi]	P/D	$\boldsymbol{R}$ $[\boldsymbol{tep}]$

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto

Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Verifica risparmi

Ad ogni rendicontazione dovrà essere fornita la misura oraria della potenza meccanica all'asse dell'elica della nave al fine di permettere un confronto con il valore di potenza all'asse fornito attraverso le simulazioni effettuate per la stima dei risparmi.
In particolare, per ogni velocità di avanzamento della nave e per ogni rapporto P/D si dovrà verificare che la potenza misurata all'asse sia pari al massimo alla potenza teorica idrodinamica ex post, ottenuta in fase di simulazione, +/- il valore percentuale dell'incertezza di misura della strumentazione utilizzata. In ogni caso l'incertezza di misura della strumentazione può essere al massimo pari al range +/- 5%.
Nel caso in cui la potenza idrodinamica ex-post sia superiore al valore della potenza idrodinamica teorica più lo scostamento percentuale massimo del 5%, la misura non può essere validata e quindi i risparmi ad essa relativi non possono essere rendicontati.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017, in particolare:
    a. descrizione dello stato di fatto delle navi oggetto di intervento e del campione rappresentativo;
    b. descrizione dettagliata delle navi (Nome della nave e della compagnia armatrice, tipologia di nave e di servizio svolto, data e cantiere di costruzione, principali caratteristiche dimensionali,

Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili il valore di potere calorifico inferiore da applicare è quello individuabile all'Allegato IV della direttiva 2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) , dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

propulsione (n° di motori e potenza in kW, numero e tipo di eliche), altri sistemi di generazione presenti a bordo, combustibile utilizzato, dotazioni antinquinamento e di sicurezza, tratta/e del servizio (porti di partenza e di arrivo), porti di bunkeraggio);

c. descrizione delle modalità di registrazione delle informazioni con particolare riferimento:
   i. alla modalità di determinazione della velocità medio oraria dal software della macchina;
   ii. alla metodologia con la quale il consumo di combustibile viene suddiviso fra le diverse velocità e i diversi rapporti P/D;
   iii. alla modalità con cui vengono escluse dagli algoritmi dei risparmi le fasi di attracco e ancoraggio.
d. Strumentazione di misura del combustibile per ciascuna velocità di avanzamento e ciascun rapporto P/D, dei dati di velocità, dei dati del rapporto P/D e delle ore di navigazione;
e. Sistema di archiviazione dei dati riguardanti i consumi di combustibile, le velocità, le ore di navigazione e il rapporto P/D;

2. ALLEGATO – schede tecniche
   - Schede tecniche dei componenti installati;
   - Schede tecniche degli strumenti di misura;

3. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi :
   - dati su base oraria dei consumi di combustibile, e delle potenze idrodinamiche riferite alla condizione ex ante, baseline e ex post;
   - misure consumi energetici nella configurazione *ex ante*
   - algoritmo di calcolo dei risparmi.

7. PROGETTO STANDARDIZZATO: acquisto flotte di veicoli ibridi

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica all'acquisto di flotte di veicoli ibridi.

Il PS è applicabile alle autovetture appartenenti ai segmenti di mercato A, B, C, D, E, F, J, M, S.

Per il presente PS, possono accedere i progetti che nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio abbiano generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 1 TEP.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- percorsi tipo (es. linee urbane o extraurbane)
- tipologia di servizio reso (rappresentanza, uso promiscuo etc.)
- tipologia e dettaglio dei singoli veicoli che compongono il progetto;
- analisi di replicabilità del funzionamento dei veicoli appartenenti al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli veicoli;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto;

Verifica campione rappresentativo

Di seguito si riportano i parametri per la definizione del campione rappresentativo (CR):

- tipologie di auto (es. segmento, potenza)
- tipologia di utilizzo delle auto;
- chilometraggio annuo.

Descrizione del progetto

Per ciascun intervento che costituisce il progetto, si chiede di presentare una tabella riassuntiva delle caratteristiche dei veicoli presenti nella situazione ex ante e in quella ex post. A titolo esemplificavo e non esaustivo, le principali caratteristiche dei veicoli oggetto di intervento sono: marca, modello, lunghezza, peso, tipologia di alimentazione (es. metano, gasolio), classe di emissioni (EURO), peso a vuoto, consumo dichiarato, anno di immatricolazione, km percorsi etc.

Veicolo	**Marca**	**modello**	**Posti disponibili**	***km percorsi***	***Data di immatricolazione***	***Matricola***	***Targa***	**Peso**	**Alimentazione**	**Consumo**
Veicolo 1										
Veicolo 2										
...										
Veicolo n										

Tabella 1 – Dati della flotta di veicoli acquistata

Programma di misura

Determinazione del consumo energetico di baseline

La determinazione del consumo di baseline sarà calcolata attraverso il nuovo test di omologazione WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), fermo restando che nel periodo transitorio previsto dalla normativa verrà utilizzato il NEDC correlato (New European Driving Cycle).

Il consumo di baseline è identificato da veicoli dello stesso segmento di mercato che rispondono allo standard di omologazione delle emissioni inquinanti in vigore (es. EURO 6).

Il consumo di baseline dovrà essere calcolato in funzione dei veicoli immatricolati in Italia[2] nell'anno precedente alla presentazione del PS, effettuando una media ponderata sullo share di mercato. L'identificazione dei veicoli costituenti la baseline dovrà avvenire secondo i seguenti criteri:

- stesso segmento di mercato;
- tutte le tipologie di alimentazione ad esclusione di quelle elettriche ed ibride e/o ibride plug-in;
- potenza del motore all'interno del range +/-20% rispetto alla potenza complessiva del veicolo ex post. In presenza di veicoli con diversa dimensione dei cerchi, dovrà essere considerato il consumo inferiore;

Nel caso di sostituzione di un veicolo, il consumo di baseline è dato dal consumo ex ante, definito secondo il NEDC correlato o WLTP.

$$\boldsymbol{Cs\ baseline} = \frac{\sum_1^n \boldsymbol{NEDC\ correlato_i \cdot share\%_i}}{\sum_1^n \boldsymbol{share\%_i}}$$

Cs baseline *= consumo specifico di baseline calcolato secondo quanto descritto nei punti precedenti [tep/km]*

share%$_i$ *=percentuale di share di mercato del modello i-esimo appartenente allo stesso segmento di mercato*

NEDC correlato$_i$ *=consumo del modello i-esimo appartenente allo stesso segmento di mercato [tep/km]*[3][4]

---

2 I dati riguardanti le nuove immatricolazioni in Italia dovranno pervenire da fonte ufficiale (es. ACI, Ministero).

[3] Il NEDC correlato espresso in tep/km dovrà essere ottenuto mediante l'utilizzo la seguente formula:

$$NEDC\ correlato\ [tep/km \cdot 10^{-6}] = NEDC\ correlato[l/100km]/100 \cdot \rho \cdot PCI \cdot 1000 \cdot (1 + f_{prod-trasp})$$

dove:

ρ è la densità del carburante espressa in [kg/l] il cui valore è espresso nel "*WELL-TO-TANK Appendix 1 - Version 4a - Conversion factors and fuel properties*" presente all'interno del "*WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT PCI*"

$f_{prod-trasp}$ è il rapporto tra energia primaria utilizzata per produrre e trasportare il carburante e l'energia contenuta nel carburante prodotto. I valori per ogni tipologia di carburante sono riportati nel "*WELL-TO-TANK Appendix 2 - Version 4a - Summary of energy and GHG balance of individual pathways*" presente all'interno del "*WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT PCI*"

PCI è il potere calorifico inferiore del carburante espresso in [tep/t carburante] il cui valore deve essere assunto in conformità a quanto indicato dal punto 1.4 dell'Allegato 2 del D.M. 11 gennaio 2017

[4] Nel caso in cui il dato di NEDC correlato non sia disponibile al momento della presentazione del PS, per uno o più veicoli che compongono il campione di riferimento, si dovrà calcolare il NEDC correlato ottenuto mediante la seguente formula:

$$NEDC\ correlato\ _{ij}[tep/km \cdot 10^{-6}] = NEDC\ _{ij}[tep/km \cdot 10^{-6}] \cdot (1 + \Delta\%_j)$$

dove:

NEDC correlato$_{ij}$ [tep/km·10^{-6}] è il valore di NEDC correlato della vettura i-esima appartenente al segmento j-esimo di cui non è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS;

NEDC$_{ij}$ è il valore ufficiale di NEDC della vettura i-esima appartenente al segmento j-esimo e riferito al ciclo misto

Modello	*Alimentazione (es. Diesel, benzina, …)*	*Motorizzazione (cilindrata, potenza)*	*Scostamento potenza rispetto al veicolo ex post [%]*	*Consumo NEDC correlato [l/100km]*	*Consumo NEDC correlato [tep/km·10⁻⁶]*	*Share di mercato [%]*
1						
2						
…						
n						

Tabella 2 - Esempio tabella di definizione del consumo di baseline

Determinazione del consumo energetico di ex post

Il consumo energetico ex post dei veicoli dovrà essere calcolato sulla base del NEDC correlato o WLTP e dei chilometri percorsi.
Per il campione rappresentativo dovrà essere installato un dispositivo che consenta di determinare i chilometri giornalieri percorsi.

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l'algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Addizionale (REA) di ognuno degli interventi che compone il campione rappresentativo. Le risultanze delle misurazioni sono, poi, estese all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito dell'intero perimetro del progetto.

Il calcolo del risparmio dovrà avvenire sulla base delle misure dei chilometri percorsi dal campione rappresentativo.

$$\boldsymbol{REA_{CRi} = (Cs\ baseline - Cs\ post_i) \cdot km\ post\ _i[tep/veicolo]}$$

$\boldsymbol{REA_{CRi}}$ *è il Risparmio Energetico Addizionale relativo al campione rappresentativo i-esimo, espresso in tep;*

Cs baseline *= consumo specifico di baseline calcolato secondo quanto descritto nei punti precedenti [tep/km];*

Cs post$_i$ *= consumo specifico ex post i-esimo basato sul NEDC correlato o sul WLTP al termine del periodo transitorio [tep/km]*;

km post $_i$ *= chilometri percorsi ex post misurati da ciascun veicolo del campione rappresentativo i-esimo.*

Nel caso in cui per il campione rappresentativo i-esimo si scelgano due o più veicoli della stessa tipologia il *Cs post$_i$* e il km post$_i$ saranno calcolati rispettivamente come media pesata dei *Cs post$_i$* di ogni veicolo sui chilometri percorsi da ciascuno di essi e come media dei km percorsi da ciascun veicolo;

$\Delta\%_j$ è il fattore correttivo percentuale del segmento di autovetture j-esimo, definito come:

$$\Delta\,\%_j = \sum_{j=1}^{N} \frac{NEDC\ correlato_{xj}\ \left[\frac{tep}{km}\cdot 10^{-6}\right] - NEDC_{xj}\ \left[\frac{tep}{km}\cdot 10^{-6}\right]}{NEDC_{xj}\ \left[\frac{tep}{km}\cdot 10^{-6}\right]}$$

NEDC correlato$_{xj}$ [tep/km·10^{-6}] è il valore di NEDC correlato della vettura x-esima appartenente al segmento j-esimo di cui è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS;

NEDC$_{xj}$ è il valore ufficiale di NEDC della vettura x-esima appartenente al segmento j-esimo e riferito al ciclo misto

N è il numero totale di vetture che compongono il segmento j-esimo di cui è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto

Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Vita utile dell'intervento

La vita utile dell'intervento è pari a 5 anni.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017

2. ALLEGATO – Schede tecniche
   - Schede tecniche auto ex ante ed ex post
   - Schede tecniche degli strumenti di misura

3. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi
   - elenco dei veicoli
   - chilometraggio su base giornaliera dei veicoli appartenenti al campione rappresentativo
   - NEDC correlato nella configurazione ex ante, di riferimento ed ex post
   - algoritmo di calcolo dei risparmi

8. PROGETTO STANDARDIZZATO: acquisto flotte di veicoli elettrici alimentati da energia rinnovabile

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica all'acquisto di flotte di veicoli elettrici alimentati da energia elettrica da fonte rinnovabile.

Il PS è applicabile alle autovetture appartenenti ai segmenti di mercato A, B, C, D, E, F, J, M, S.

Per il presente PS, possono accedere i progetti che nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio abbiano generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 1 TEP.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- percorsi tipo (es. linee urbane o extraurbane)
- tipologia di servizio reso (rappresentanza, uso promiscuo etc.)
- tipologia e dettaglio dei singoli veicoli che compongono il progetto;
- analisi di replicabilità del funzionamento dei veicoli appartenenti al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli veicoli;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto;
- descrizione del sistema di ricarica:
    a) piano di ricarica previsto per le flotte di veicoli elettrici acquistati in relazione alla tipologia di percorsi da effettuare e ai chilometri da percorrere;
    b) modo di ricarica (secondo IEC 61851-1);
    c) planimetria con posizionamento dei punti di ricarica;
    d) caratteristiche tecniche (potenza, tensione, corrente di ricarica);
    e) schemi elettrici;
    f) matricole stazione di ricarica e contatori;
    g) ove presente, caratteristiche impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ed eventuale sistema di accumulo (specifiche componenti ivi compresi marca e modello, matricole e modelli contatori);
- descrizione delle modalità di misura dell'energia elettrica da fonte rinnovabile e dell'energia elettrica acquistata dalla rete.

Verifica campione rappresentativo

Di seguito si riportano i parametri per la definizione del campione rappresentativo (CR):

- tipologie di auto (es. segmento, potenza)
- tipologia di utilizzo delle auto;
- chilometraggio annuo.

Descrizione del progetto

Per ciascun intervento che costituisce il progetto, si chiede di presentare una tabella riassuntiva delle caratteristiche dei veicoli presenti nella situazione ex ante e in quella ex post. A titolo esemplificativo e non

esaustivo, le principali caratteristiche dei veicoli oggetto di intervento sono: marca, modello, lunghezza, peso, tipologia di alimentazione (es. metano, gasolio), classe di emissioni (EURO), peso a vuoto, consumo dichiarato, anno di immatricolazione, km percorsi etc.

Veicolo	Marca	modello	Posti disponibili	*km percorsi*	*Data di immatricolazione*	*Matricola*	*Targa*	Peso	Alimentazione	*Classe di emissioni*	Consumo
Veicolo 1											
Veicolo 2											
…											
Veicolo n											

Tabella 1 – Dati della flotta di veicoli acquistata

Programma di misura

Determinazione del consumo energetico di baseline

La determinazione del consumo di baseline sarà calcolata attraverso il nuovo test di omologazione WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), fermo restando che nel periodo transitorio previsto dalla normativa verrà utilizzato il NEDC correlato (New European Driving Cycle).

Il consumo di baseline è identificato da veicoli dello stesso segmento di mercato che rispondono allo standard di omologazione delle emissioni inquinanti in vigore (es. EURO 6).

Il consumo di baseline dovrà essere calcolato in funzione dei veicoli immatricolati in Italia[5] nell'anno precedente alla presentazione del PS, effettuando una media ponderata sullo share di mercato. L'identificazione dei veicoli costituenti la baseline dovrà avvenire secondo i seguenti criteri:

- stesso segmento di mercato;
- tutte le tipologie di alimentazione ad esclusione di quelle elettriche ed ibride e/o ibride plug-in;
- potenza del motore all'interno del range +/-20% rispetto alla potenza complessiva del veicolo ex post. In presenza di veicoli con diversa dimensione dei cerchi, dovrà essere considerato il consumo inferiore;

Nel caso di sostituzione di un veicolo, il consumo di baseline è dato dal consumo ex ante, definito secondo il NEDC correlato o WLTP.

$$\boldsymbol{Cs\ baseline} = \frac{\sum_1^n \boldsymbol{NEDC\ correlato_i \cdot share\%_i}}{\sum_1^n \boldsymbol{share\%_i}}$$

Cs baseline *= consumo specifico di baseline calcolato secondo quanto descritto nei punti precedenti [tep/km]*

share%$_i$ *=percentuale di share di mercato del modello i-esimo appartenente allo stesso segmento di mercato*

NEDC correlato$_i$ *=consumo del modello i-esimo appartenente allo stesso segmento di mercato [tep/km]*[6][7]

5 I dati riguardanti le nuove immatricolazioni in Italia dovranno pervenire da fonte ufficiale (es. ACI, Ministero).

6 Il NEDC correlato espresso in tep/km dovrà essere ottenuto mediante l'utilizzo la seguente formula:

$$NEDC\ correlato\ [tep/km \cdot 10^{-6}] = NEDC\ correlato[l/100km]/100 \cdot \rho \cdot PCI \cdot 1000 \cdot (1 + f_{prod-trasp})$$

dove:

ρ è la densità del carburante espressa in [kg/l] il cui valore è espresso nel "*WELL-TO-TANK Appendix 1 - Version 4a - Conversion factors and fuel properties*" presente all'interno del "*WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT PCI*"

Modello	*Alimentazione (es. Diesel, benzina, …)*	*Motorizzazione (cilindrata, potenza)*	*Scostamento potenza rispetto al veicolo ex post [%]*	*Consumo NEDC correlato [l/100km]*	*Consumo NEDC correlato [tep/km·10⁻⁶]*	*Share di mercato [%]*
1						
2						
…						
n						

Tabella 2 - Esempio tabella di definizione del consumo di baseline

Ai fini del calcolo dei risparmi energetici dovranno essere misurate rispettivamente:

- *l'energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile*
- *L'energia elettrica prelevata dalla rete o prodotta in loco da fonte non rinnovabile*
- *I chilometri percorsi post intervento*

Determinazione del consumo energetico di ex post

Il consumo energetico ex post dei veicoli dovrà essere calcolato sulla base del NEDC correlato o WLTP e dei chilometri percorsi.
Per il campione rappresentativo dovrà essere installato un dispositivo che consenta di determinare i chilometri giornalieri percorsi;

$f_{prod\text{-}trasp}$ è il rapporto tra energia primaria utilizzata per produrre e trasportare il carburante e l'energia contenuta nel carburante prodotto. I valori per ogni tipologia di carburante sono riportati nel "*WELL-TO-TANK Appendix 2 - Version 4a - Summary of energy and GHG balance of individual pathways*" presente all'interno del "*WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT PCI*"

PCI è il potere calorifico inferiore del carburante espresso in [tep/t carburante] il cui valore deve essere assunto in conformità a quanto indicato dal punto 1.4 dell'Allegato 2 del D.M. 11 gennaio 2017

[7] Nel caso in cui il dato di NEDC correlato non sia disponibile al momento della presentazione del PS, per uno o più veicoli che compongono il campione di riferimento, si dovrà calcolare il NEDC correlato ottenuto mediante la seguente formula:

$$NEDC\ correlato\ _{ij}[tep/km \cdot 10^{-6}] = NEDC\ _{ij}[tep/km \cdot 10^{-6}] \cdot (1 + \Delta\%_j)$$

dove:

$NEDC\ correlato_{ij}\ [tep/km \cdot 10^{-6}]$ è il valore di NEDC correlato della vettura i-esima appartenente al segmento j-esimo di cui non è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS;

$NEDC_{ij}$ è il valore ufficiale di NEDC della vettura i-esima appartenente al segmento j-esimo e riferito al ciclo misto

$\Delta\%_j$ è il fattore correttivo percentuale del segmento di autovetture j-esimo, definito come:

$$\Delta\%_j = \sum_{j=1}^{N} \frac{NEDC\ correlato_{xj}\ \left[\frac{tep}{km} \cdot 10^{-6}\right] - NEDC_{xj}\ \left[\frac{tep}{km} \cdot 10^{-6}\right]}{NEDC_{xj}\ \left[\frac{tep}{km} \cdot 10^{-6}\right]}$$

$NEDC\ correlato_{xj}\ [tep/km \cdot 10^{-6}]$ è il valore di NEDC correlato della vettura x-esima appartenente al segmento j-esimo di cui è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS;

$NEDC_{xj}$ è il valore ufficiale di NEDC della vettura x-esima appartenente al segmento j-esimo e riferito al ciclo misto

N è il numero totale di vetture che compongono il segmento j-esimo di cui è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l'algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Addizionale (REA) di ognuno degli interventi che compone il campione rappresentativo. Le risultanze delle misurazioni sono, poi, estese all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito dell'intero perimetro del progetto.

Il calcolo del risparmio dovrà avvenire sulla base delle misure dei chilometri percorsi dal campione rappresentativo.

$$\boldsymbol{REA_{CRi}} = \left[\boldsymbol{Cs\ baseline} - \boldsymbol{Cs\ post_i} \cdot \left(\mathbf{1} - \frac{\boldsymbol{E_{FR}}}{\boldsymbol{E_{tot}}}\right)\right] \cdot \boldsymbol{km\ post_{\ i}}\ [\boldsymbol{tep/veicolo}]$$

$\boldsymbol{REA_{CRi}}$=*Risparmio Energetico Addizionale relativo al campione rappresentativo i-esimo, espresso in tep;*

Cs baseline = *consumo specifico di baseline calcolato secondo quanto descritto nei punti precedenti [tep/km];*

Cs post$_i$ = *consumo specifico ex post i-esimo basato sul NEDC correlato o sul WLTP al termine del periodo transitorio [tep/km]*;

km post $_i$ = *chilometri percorsi ex post misurati da ciascun veicolo del campione rappresentativo i-esimo*

$\boldsymbol{E_{FR}}$= *è l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli proveniente da fonte rinnovabile.*

$\boldsymbol{E_{tot}}$= *è l'energia elettrica complessiva per la ricarica dei veicoli, data dalla somma dell'energia elettrica prelevata dalla rete e l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli proveniente da fonte rinnovabile*

Ai fini dell'ammissione al meccanismo, il rapporto tra E_{FR} e E_{tot} dovrà essere almeno pari a 0,5.

Nel caso in cui per il campione rappresentativo i-esimo si scelgano due o più veicoli della stessa tipologia il *Cs post$_i$* e il km post$_i$ saranno calcolati rispettivamente come media pesata dei *Cs post$_i$* di ogni veicolo sui chilometri percorsi da ciascuno di essi e come media dei km percorsi da ciascun veicolo.

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto

Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Vita utile dell'intervento

La vita utile dell'intervento è pari a 5 anni.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017

2. ALLEGATO – Schede tecniche
   - Schede tecniche auto ex ante ed ex post
   - Schede tecniche degli strumenti di misura
   - Schema unifilare del sistema di ricarica dei veicoli da fonte rinnovabile con indicazione dei misuratori installati e delle logiche di funzionamento

3. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi
   - elenco dei veicoli
   - chilometraggio su base giornaliera dei veicoli appartenenti al campione rappresentativo
   - NEDC correlato nella configurazione ex ante, di riferimento ed ex post
   - algoritmo di calcolo dei risparmi

18A04609

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse al settore di ricostruzione pubblica «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» - Piano annuale 2018. (Delibera n. 24/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECOMOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli l'articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere. Tali uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità; effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la Regione Abruzzo e gli enti locali, ai suddetti uffici speciali;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare la tabella *E*, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Considerato che, ai sensi del comma 5 del citato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano, ove compatibili, con le disposizioni degli articoli da 67-*bis* a 67-*sexies* del medesimo decreto legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale — emanato ai sensi del comma 5 del richiamato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 — che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, dei dati di monitoraggio alla Banca dati amministrazioni pubbliche del Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito struttura di missione);

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2016, che ha disposto la proroga della durata della struttura di missione e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017, che ha confermato la struttura di missione sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal Sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012;

Vista la propria delibera n. 48 del 2016, recante, tra l'altro, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2017 concernente la nomina dell'on. Paola De Micheli a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 2017 recante la delega a esercitare, tra l'altro, le funzioni in materia di politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della Città de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

Vista la proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 25 del 13 febbraio 2018 con la quale viene trasmesso dalla struttura di missione, in coerenza con il programma pluriennale 2018-2020, il piano annuale 2018 del Settore relativo alle Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali e, in particolare, agli interventi di ricostruzione pubblica di «Sedi istituzionali, altri edifici strategici, chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, edilizia cimiteriale, strutture ricreative e sportive», per l'approvazione da parte di questo Comitato e l'assegnazione dell'importo complessivo di 81.685.696,42 euro per l'attuazione di sessantaquattro interventi;

Considerata la richiesta formulata nella proposta di approvare l'integrazione dell'allegato 1, paragrafo 1, della citata delibera CIPE n. 48 del 2016, aggiungendo, dopo il secondo capoverso, le seguenti parole: «Per il settore 4 Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione predispone il programma pluriennale, assume la competenza della programmazione e la responsabilità per il conseguimento di livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività, mentre gli uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei comuni del cratere, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assumono la responsabilità di attuazione del programma pluriennale e di conseguimento dei risultati attesi nonché la titolarità di programmazione e gestione delle risorse ad essi assegnate»;

Considerato che le Amministrazioni competenti e responsabili del settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» che hanno predisposto il piano annuale 2018 sono la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione, competente per la programmazione e responsabile del conseguimento di livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività, nonché gli uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei comuni del cratere, competenti per l'attuazione e responsabili del conseguimento dei risultati attesi, ciascuno per il proprio ambito territoriale;

Tenuto conto che, in ragione di quanto stabilito nell'allegato 1, paragrafo 2, della citata delibera CIPE n. 48 del 2016, nella tabella inserita nel medesimo paragrafo del suddetto allegato 1 si fornisce «una prima indicazione delle potenziali stazioni appaltanti che dovranno essere puntualmente indicate per ciascun intervento proposto nei piani annuali»;

Considerato che per gli interventi proposti nel piano annuale 2018 sono indicate nello specifico le seguenti stazioni appaltanti: regione, province, comuni, Comunità montana Peligna, ASL n. 1 Avezzano Sulmona, Azienda pubblica di servizi alla persona;

Preso atto che l'assetto istituzionale descritto nella suddetta proposta implica una integrazione della tabella di cui all'allegato 1 della citata delibera di questo Comitato n. 48 del 2016 relativamente alla quarta riga, che identifica la Presidenza del Consiglio dei ministri come Amministrazione competente e responsabile per il settore di ricostruzione pubblica «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» e la regione, le province, ed i comuni come stazioni appaltanti;

Considerato che il suddetto piano annuale, predisposto dalla struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con gli uffici speciali per la ricostruzione, si articola nelle seguenti linee di intervento:

a) sedi istituzionali ed altri edifici strategici;

b) strutture ricreative e sportive, per tale linea di intervento, inserita nel programma pluriennale, trovano attuazione nel piano annuale 2018 solo due interventi considerati prioritari;

c) edilizia cimiteriale;

d) chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito «Chiese nuove»);

Considerato che la suddetta proposta richiede, in particolare, l'assegnazione dell'importo complessivo pari ad euro 81.685.696,42, così suddiviso:

a) euro 60.388.383,79 all'ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila;

b) euro 21.297.312,63 all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere;

Considerato che l'assegnazione delle suddette risorse è disposta, per l'anno 2018, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella *E*;

Considerato che la struttura di missione, in collaborazione con gli uffici speciali per la ricostruzione, ha redatto il piano annuale 2018 in coerenza con gli indirizzi e criteri previsti dalla citata delibera CIPE n. 48 del 2016 e ne ha curato i contenuti e la completezza documentale;

Tenuto conto che il piano annuale 2018 è coerente con la finalità del programma pluriennale di restituire alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 strutture istituzionali di valore strategico, chiese nuove e cimiteri nella Città di L'Aquila e nei comuni del cratere e fuori cratere ed è coordinato con il complesso degli interventi già finanziati dal piano stralcio di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 48 del 2016;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 1183-P del 27 febbraio 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente seduta del Comitato;

Considerato che nel corso della odierna seduta, ad integrazione della prescrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, contenuta nella nota di cui sopra, di applicare ai fini del monitoraggio degli interventi il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il rappresentante della struttura di missione, confermando la volontà di aderire al dettato della norma sopra richiamata, ha manifestato l'esigenza di un periodo transitorio di novanta giorni al fine di evitare il rischio di soluzioni di continuità che potrebbero rallentare i trasferimenti delle risorse assegnate, esigenza che è stata in seduta accolta;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Integrazione dell'allegato 1 alla delibera CIPE n. 48 del 2016.

1.1. Nell'allegato 1 della citata delibera CIPE n. 48 del 2016, dopo il secondo capoverso del paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti parole: «Per il settore Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione predispone il programma pluriennale, assume la competenza della programmazione e la responsabilità per il conseguimento di livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività, mentre gli uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei comuni del cratere, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assumono la responsabilità di attuazione del programma pluriennale e di conseguimento dei risultati attesi nonché la titolarità di programmazione e gestione delle risorse ad essi assegnate».

1.2. La quarta riga della tabella dell'allegato 1 alla delibera di questo Comitato n. 48 del 2016 è così modificata:

N. riga	Settori di ricostruzione pubblica	Principali tipologie di intervento	Amministrazioni	
			Competenti e responsabili	Stazioni appaltanti
4	Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali	Sedi istituzionali, altri edifici strategici, chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, edilizia cimiteriale, strutture ricreative e sportive	Presidenza del Consiglio dei ministri e uffici speciali per la ricostruzione	Regione, province, comuni, Comunità montana Peligna, ASL n. 1 Avezzano Sulmona, Azienda pubblica di servizi alla persona

2. Approvazione e assegnazione di risorse per la realizzazione del piano annuale 2018 relativo al Settore di ricostruzione pubblica «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», tipologia di intervento «Sedi istituzionali, altri edifici strategici, chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, edilizia cimiteriale, strutture ricreative e sportive».

2.1. Alla luce della proposta descritta in premessa:

a) è approvato il piano annuale 2018, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione in collaborazione con gli uffici speciali per la ricostruzione, relativo al Settore di ricostruzione pubblica «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», tipologia di intervento «Sedi istituzionali, altri edifici strategici, chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, edilizia cimiteriale, strutture ricreative e sportive». Il piano è allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;

b) è disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 81.685.696,42, euro, di cui euro 60.388.383,79 all'ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila ed euro 21.297.312,63 all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

2.2. L'assegnazione delle suddette risorse è disposta, per l'anno 2018, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella *E*.

3. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla presente e dalle precedenti delibere di questo Comitato a interventi per la ricostruzione che riguardino opere pubbliche

3.1. Entro il termine di novanta giorni dalla data della presente delibera, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, termini occorrenti per la piena ed efficace automazione delle procedure di acquisizione, da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, del set di dati già disponibili dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e la successiva integrazione e trasmissione dell'elenco completo dei dati previsti dal sopracitato decreto legislativo alla BDAP, il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla presente e dalle precedenti delibere di questo Comitato a interventi per la ricostruzione che riguardino opere pubbliche è svolto ai sensi del citato decreto n. 229 del 2011.

3.2. La struttura di missione presenta a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle informazioni fornite dalle Amministrazioni competenti e responsabili per il settore.

4. Trasferimento delle risorse.

4.1. Le risorse assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei comuni del cratere sono trasferite agli stessi uffici, secondo le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, citato in premessa.

4.2. Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

5. Altre disposizioni.

5.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 48 del 2016.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 19 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 913

ALLEGATO

Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici del Settore "Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali" della città di L'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Febbraio 2018

INDICE

PARTE I - INQUADRAMENTO

1.1. Amministrazione competente e responsabile per settore d'intervento e Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma

Ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n.125, articolo 11, attuato dalla Delibera CIPE n. 48 del 10 agosto 2016 , pubblicata in GU n.36 del 13 febbraio 2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – *Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo* (di seguito Struttura di Missione), in funzione di amministrazione competente e responsabile, presenta il Piano annuale di attuazione, relativo all'annualità 2018 (di seguito Piano annuale), in coerenza con il Programma pluriennale 2018-2020 per il Settore di ricostruzione pubblica denominato "Funzioni istituzionali, collettive e servizi direzionali" riguardante la tipologia di intervento "Sedi istituzionali, altri edifici strategici, chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, edilizia cimiteriale (intesa nella sua componente infrastrutturale di natura pubblica e di proprietà comunale, mura di cinta, spazi interni, ossari, loculari, camere mortuarie e chiese cimiteriali) , strutture ricreative e sportive".

Il Piano annuale è predisposto in collaborazione con gli Uffici Speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei Comuni del cratere, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, in quanto Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma pluriennale, con riferimento alle specifiche Linee di intervento in cui esso è articolato.

1.2. Strategia di settore

La città dell'Aquila e i Comuni colpiti dall'evento sismico del 2009 stanno ancora vivendo una fase di transizione lunga, resa più complessa ed accidentata dagli eventi sismici del 2016/17, verificatisi in zone molto prossime e in aree in parte sovrapposte al cratere sismico del 2009. L'obiettivo di questo Piano è quello di restituire alla popolazione, riqualificandoli, edifici di rilevanza strategica per i servizi offerti, recuperando gli immobili danneggiati dal sisma, dando nuovo impulso sociale ed economico alle zone che avevano subito nell'imminenza dell'evento sismico uno spopolamento. In tale contesto, particolarmente importante per la rivitalizzazione delle comunità colpite dagli eventi sismici è il recupero della piena funzionalità degli edifici adibiti allo svolgimento di funzioni istituzionali nonché delle strutture cimiteriali che unitamente alla riapertura dei luoghi di culto consentirà alla popolazione di riappropriarsi della completa capacità di espressione dei propri sentimenti religiosi, inclusa la pietas nei confronti dei defunti e la misericordia per i congiunti.

Il Piano annuale per il 2018 ha come approccio strategico quello di accelerare e razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica riguardanti le sedi istituzionali, gli edifici strategici, le chiese c.d. "nuove" e l'edilizia

cimiteriale, al fine di ultimare la ricostruzione/riparazione del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 e di individuare i finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi previsti. A tal fine, il Piano individua interventi nella città dell'Aquila e nei territori colpiti dal sisma 2009 che sono in possesso di un livello di progettazione sufficientemente avanzato, tale da consentire l'esperimento delle gare dei lavori entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano. Per garantire negli anni a seguire la realizzazione dei rimanenti interventi e ricostruire, nell'arco del periodo di programmazione individuato dal Programma pluriennale citato, il patrimonio relativo alle funzioni istituzionali, collettive e ai servizi direzionali, il presente Piano finanzia, inoltre, la progettazione degli interventi nei casi in cui il livello attuale della progettazione non consenta l'immediata appaltabilità dei lavori.

1.3. Obiettivi e risultati attesi

Il presente Piano, coerentemente con le linee strategiche sopra richiamate, ha come **obiettivi** primari quelli di:

- ricostruire gli edifici storici e di importanza strategico-istituzionale al centro della città e dei Comuni del cratere e di fuori il cratere, per continuare ad offrire servizi ai cittadini, svolgere funzioni istituzionali in favore della popolazione locale e ridestare quel senso di appartenenza ad una comunità che ruota attorno al Municipio, casa comunale e di tutti i cittadini;
- ricostruire le chiese nuove al fine di favorire il ripristino del contesto sociale ed aggregativo del Comune dell'Aquila e dei Comuni del cratere e del fuori cratere così come esistente prima dell'evento sismico;
- ripristinare la piena funzionalità dei servizi pubblici essenziali come quelli cimiteriali;
- riportare gli abitanti nei centri urbani colpiti dal sisma e successivamente spopolatisi, allo scopo di rivitalizzarne il tessuto socio economico e favorire la riconnessione del tessuto sociale con quello urbano.

Il **risultato atteso** del presente Piano per il 2018 è la restituzione alla popolazione del comune dell'Aquila e dei Comuni del cratere e del fuori cratere del patrimonio di edilizia pubblica afferente le "Funzioni istituzionali, collettive e servizi direzionali" danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. In particolare, attraverso la realizzazione degli interventi individuati nel Piano si otterrà un adeguato livello di sicurezza di edifici e di strutture aventi particolare rilevanza strategica per i territori di riferimento, valorizzandone l'impatto sociale e la capacità di aggregazione collettiva.
Inoltre, con il presente Piano si vogliono riallineare i processi di ricostruzione pubblica (almeno di edifici simbolo, quali le *case comunali*) ai processi di ricostruzione privata che hanno avuto un'evoluzione più rapida e che in alcuni ambiti territoriali risultano pressoché conclusi.
Infine, la realizzazione degli interventi selezionati consentirà la riattivazione, in un contesto infrastrutturale recuperato e meglio rispondente alla normativa in materia di prestazione sismica degli edifici, delle funzioni amministrative e sociali che esprimono l'identità e la memoria delle popolazioni residenti, dalle case comunali, alle chiese, dall'edilizia cimiteriale alle strutture che agevolano l'aggregazione sociale.

1.4. Criteri di selezione e interventi selezionati

I criteri generali applicati per la scelta degli interventi inseriti nel Piano annuale 2018, individuati dalla Delibera CIPE n.48/2016 (All.1 Punto 4) e così come dichiarati nel Programma Pluriennale, sono i seguenti:

1. **rilevanza/priorità** rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività; nella selezione degli interventi è stato scelto di dare priorità a quegli interventi che, una volta ultimati, saranno in grado di determinare un maggiore impatto sulla coesione sociale dei territori di riferimento;
2. **cantierabilità** definita in particolare con riferimento al livello di progettazione, all'individuazione della Stazione Appaltante alla luce della capacità tecnico-organizzativa prevista dalla nuova normativa sugli Appalti Pubblici, all'individuazione della Centrale di Committenza;
3. **coerenza** con i Piani di Ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti; in particolare nell'ambito del presente Programma rientrano interventi localizzati nel Comune di L'Aquila e nei Comuni del cratere e del fuori cratere;
4. **disponibilità** di cronoprogrammi di attuazione con tempi certi e dichiarati di realizzazione; per ciascuno dei piani annuali di attuazione le Amministrazioni responsabili prevedono per ogni intervento un cronoprogramma dettagliato delle fasi progettuali e attuative;
5. **sostenibilità** gestionale e continuità dei servizi alla collettività.

Inoltre la Struttura di Missione ha individuato ulteriori **criteri specifici per il settore di riferimento** per la selezione degli interventi:

1. ***rilevanza del presidio delle funzioni collettive istituzionali e di identità sociale delle comunità,*** attribuendo ***priorità*** agli interventi relativi alle ***sedi istituzionali*** e all'***edilizia cimiteriale,*** che costituiscono la quasi totalità del complesso degli interventi inseriti nel primo piano annuale, rimandando ai successivi piani l'attuazione degli interventi relativi a **chiese nuove** e **strutture ricreative e sportive** inseriti nella programmazione pluriennale;
2. ***entità del danno,*** dando priorità agli interventi di riparazione/sostituzione edilizia che si riferiscono a edifici che a seguito del sisma del 6 aprile 2009 hanno subito danneggiamenti tali da essere riconosciuti quali inagibili/parzialmente inagibili (esito schede AeDES da "B" ad "E", ovvero perizia asseverata, ovvero altra documentazione idonea ad attestare il danno da sisma);
3. ***accelerazione del completamento del Piano stralcio*** ex Delibera CIPE n. 48/2016, dando priorità agli interventi già finanziati e per i quali si richiede l'assegnazione di ulteriori risorse, qualora ne sia stato certificato l'avvenuto avvio attraverso l'assegnazione del CUP.

Al fine di perseguire il sistema di obiettivi, di cui al paragrafo precedente, e in ossequio ai criteri di selezione sopra descritti, la Struttura di Missione, in accordo con gli Uffici speciali per la ricostruzione (USRA e USRC), nell'ambito degli interventi previsti dal Programma pluriennale, ha individuato come prioritari e, dunque, disponibili per l'attuazione nell'annualità 2018, 64 interventi. Tali interventi sono elencati nella tabella allegata al presente Piano.

Non sono stati considerati prioritari, ai fini dell'inserimento nel presente Piano di attuazione, gli interventi afferenti edifici dichiarati agibili, a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009; e gli interventi relativi alle "strutture ricreative e sportive". Unica eccezione due interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila e segnatamente:

- l'intervento di completamento dei lavori di recupero del Cinema Massimo, già finanziato con la delibera CIPE n.48/2016;
- il recupero della ex chiesa di Santa Croce.

Tali due interventi, seppur afferenti l'ambito di ricostruzione delle "strutture ricreative e sportive", sono stati considerati di eccezionale rilevanza ed assumono dunque carattere prioritario. Il completamento dei lavori di ricostruzione del Cinema Massimo, già finanziati con DCR 24/2010 e dalla Delibera CIPE 48/16, consentirà, infatti, il recupero di un simbolo aggregativo di eccezionale valore per la popolazione del capoluogo, peraltro inserito in un contesto in cui la ricostruzione privata è in via di conclusione. Il recupero dell'ex chiesa di Santa Croce si inserisce e completa un vasto intervento multiplo di recupero edilizio, rivitalizzazione urbana e valorizzazione di emergenze storico artistiche del quartiere di Santa Croce e il suo finanziamento permetterà di preservare il carattere di unitarietà dell'intervento complessivo.

1.5. Stato di avanzamento della programmazione degli interventi già finanziati e coordinamento con gli interventi inseriti nel Piano.

Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 48/2016, punto due ultimo capoverso, si evidenzia che il presente Piano si coordina con il complesso degli interventi già finanziati ai sensi della citata Delibera CIPE n. 48/2016 - Piano stralcio[1] e contempera interventi già in parte finanziati a valere su risorse pubbliche nazionali o locali.

In particolare, la Delibera CIPE n. 48/2016 - Piano stralcio finanzia complessivamente 18 interventi che ricadono nell'ambito di ricostruzione "Funzioni istituzionali, collettive e servizi direzionali" per un importo complessivo di risorse assegnate pari a **euro 28.905.757,26** a fronte di un valore complessivo degli investimenti pari a euro 76.300.801,72. In merito alla finalità dei finanziamenti, la citata Delibera dispone risorse per il finanziamento dei servizi di progettazione relativamente a 6 dei 18 interventi citati in quanto privi di un livello di progettazione che ne permetta l'appalto dei lavori. Il monitoraggio dello stato d'avanzamento dei finanziamenti della Delibera CIPE 48/2016 ha evidenziato che tali 6 interventi sono stati già avviati, essendo stato assegnato loro il relativo CUP. In ragione dell'effettivo avvio di tali interventi, il presente piano annuale di attuazione dispone gli ulteriori finanziamenti per l'esecuzione dei lavori.

---

[1] La Delibera CIPE 48/2016, punto due ultimo capoverso, dispone che i Programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione siano coordinati con gli interventi già finanziati nell'ambito della medesima Delibera CIPE e nell'ambito della Delibera CIPE n. 77/2015 che, tuttavia, non finanzia alcun intervento ricadente nel settore in questione.

Ulteriori 6 interventi sono stati finanziati parzialmente, con risorse provenienti da altre fonti di finanziamento pubbliche (L. n. 67/88, art. 20, L. Regionale n. 13/2014, Delibera CIPE n.135/2012, e Bilancio comunale Pietracamela) per un importo pari a **euro 4.870.102,28**[2]. Il monitoraggio dello stato d'avanzamento dei finanziamenti ha evidenziato che tali 12 interventi hanno raggiunto uno stato d'avanzamento tale da richiedere l'assegnazione di ulteriori risorse già con il presente piano annuale di attuazione. Le assegnazioni disposte con il presente piano consentiranno l'ultimazione di tutti gli interventi già beneficiari di risorse finanziarie con l'eccezione dell'intervento sull'Edificio IX Martiri Giovinetti – Cimitero (Comune de L'Aquila) per il quale il cui completamento è stimato ad oggi un fabbisogno ulteriore pari a euro 5.738.585,18.

La tabella che segue elenca tutti gli interventi già parzialmente finanziati, con relativa fonte, e che per il livello d'attuazione raggiunto, necessitano di ulteriori risorse già con il presente piano.

Intervento	Importo Complessivo Da QE (euro)	RISORSE ASSEGNATE (euro)					CUP	Risorse Piano Annuale 2018 (euro)
		CIPE 48/2016	L. 67/88 art. 20	BILANCIO COMUNALE 2017	CIPE 135/2012	L.R. 13/2004		
Palazzo Selli (Comune de L'Aquila)	6.266.000,00	600.000,00					C17D09000010001	5.666.000,00
Ex Inapli (Comune de L'Aquila)	8.380.000,00	800.000,00					C17D09000020001	7.580.000,00
Ex IPAB (Comune de L'Aquila)	13.732.544,46	1.000.000,00					C17D09000040001	12.732.544,46
Cinema Massimo (Comune de L'Aquila)	4.254.000,00	300.000,00					C12D11000130003	3.954.000,00
Complesso Santa Maria dei Raccomandati (Comune de L'Aquila)	15.362.500,00	1.500.000,00					C12C16000110001	13.862.500,00
Edificio monumentale cimitero (Comune de L'Aquila)	4.000.000,00	400.000,00			1.669.380,64		C16G13004100001	1.930.619,36
Complesso S. Maria Collemaggio (ALS Fabb. B20) (Comune de L'Aquila)	3.675.000,00		1.292.142,25					2.382.857,75
Sede in via XXV luglio (Comune di Pietracamela)	82.295,61			7.481,00				74.814,61
ex asilo comunale (Comune di Santo Stefano di Sessanio)	1.752.066,87				287.183,57			1.464.883,30
Palazzo Castello (Comune Manoppello)	1.359.686,00					102.500,00		1.257.186,00
Edificio IX Martiri Giovinetti – Cimitero (Comune de L'Aquila)	8.200.000,00				1.461.414,82			1.000.000,00
Cimitero di Sassa (Comune de L'Aquila)	150.000,00				50.000,00			100.000,00
Totale	**67.214.092,94**	**4.600.000,00**	**1.292.142,25**	**7.481,00**	**3.467.979,03**	**102.500,00**		**52.005.405,48**

[2] Detto importo include anche un finanziamento pari a euro 1.669.380,64 in favore dell'intervento "Edificio monumentale cimitero (Comune de L'Aquila)" che si giova anche di un finanziamento a valere sulle risorse disposte dalla Delibera CIPE n. 48/20165 (euro 400.000)

1.6. Linee d'intervento

Il presente Piano, coerentemente con quanto disposto dal programma pluriennale, attiva le **quattro Linee di Intervento**, ivi previste, che raggruppano interventi omogenei, in coerenza con le "*principali tipologie di intervento*" indicate all'allegato 1, paragrafo 2 della Delibera CIPE n.48/2016.

In particolare, le Linee di Intervento in cui si articola il Programma sono le seguenti:

- **Linea di intervento 4.1 – Sedi istituzionali ed altri edifici strategici**
- **Linea di intervento 4.2 – Strutture ricreative e sportive**;
- **Linea di intervento 4.3 – Edilizia cimiteriale**;
- **Linea di intervento 4.4 – Chiese ed edifici di Culto** non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La tabella seguente elenca, a titolo esemplificativo, per ognuna delle quattro Linee di intervento, le principali tipologie di intervento previste (sistema di classificazione CUP di cui al documento "*Il sistema di classificazione dei progetti Classificazione CPV a parte*"[3]).

LINEA DI INTERVENTO	CATEGORIA
LINEA DI INTERVENTO 4.1 "Sedi istituzionali ed altri edifici strategici"	OPERE E INFRASTRUTTURE PER SEDI DI ORGANI ISTITUZIONALI
	OPERE E INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA PUBBL. AMMINISTR.
	EDIFICI E INFRASTRUTTURE PER UFFICI
	EDILIZIA PENITENZIARIA
	PRETURE E TRIBUNALI
	COMMISSARIATI
	CASERME
	EDIFICI ED INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE CIVILE
LINEA DI INTERVENTO 4.2 "Strutture ricreative e sportive"	IMPIANTI SPORTIVI
	TEATRI ED ALTRE STRUTTURE PER LO SPETTACOLO
	STRUTTURE FIERISTICHE E CONGRESSUALI
LINEA DI INTERVENTO 4.3 "Edilizia cimiteriale"	CIMITERI
LINEA DI INTERVENTO 4.4 "Chiese ed edifici di Culto"	CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
	EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI
	CONVENTI

[3] Documento consultabile al link http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/documenti/

1.7. Contenuti generali e modalità di attuazione del Piano Annuale

Il presente Piano contiene interventi:

a) rilevanti e prioritari per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi della strategia di settore;
b) rispondenti agli indirizzi e ai requisiti di selezione generali e specifici definiti nel Programma pluriennale;
c) dotati di cronoprogramma di attuazione che attesti tempi di avvio e di realizzazione;
d) per cui sono definite le modalità di funzionamento/utilizzazione, i beneficiari, il modello d'attuazione, la sostenibilità gestionale.

Gli Uffici speciali per la ricostruzione della città di L'Aquila e dei Comuni del cratere sono le amministrazioni titolari delle risorse finanziarie per l'esecuzione del Piano e garantiscono la gestione del circuito finanziario secondo principio di coordinamento, unitarietà ed efficacia di utilizzo delle risorse e adottano gli atti abilitanti all'esecuzione degli interventi a livello di Linee di Intervento.

La Struttura di Missione sorveglia e verifica l'attuazione del Programma pluriennale e del Piano annuale.

Inoltre, così come specificato dalla Delibera CIPE n. 48/2016, allegato 1, paragrafo 1, per ognuno degli interventi per i quali si propone l'assegnazione delle risorse il presente Piano individua, alla tabella allegata, le stazioni appaltanti, ovvero le Amministrazioni aggiudicatrici o altro soggetto di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016. In sintesi le Stazioni Appaltanti indicate sono:

- la Regione Abruzzo in n. 4 interventi;
- l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona in n.1 intervento;
- ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila in n. 4 interventi;
- il Comune dell'Aquila in n. 17 interventi;
- la Provincia dell'Aquila in n. 3 interventi;
- la Comunità Montana Peligna in n.1 intervento;
- le Amministrazioni Comunali dei Comuni del cratere e fuori cratere in n. 34 interventi.

1.8. Attestazioni di conformità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti

Le Amministrazioni proponenti gli interventi previsti nel presente Piano annuale 2018, nell'individuare le stazioni appaltanti come riportato nelle singole *schede intervento*, attestano la capacità delle medesime di sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di restauro e/o demolizione e sostituzione degli edifici di propria competenza.

PARTE II – PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI

2.1. Interventi selezionati

Gli interventi inclusi nel presente Piano annuale sono frutto di una attività istruttoria effettuata dalla Struttura di Missione, in collaborazione con gli Uffici speciali per la Ricostruzione de L'Aquila (USRA) e dei Comuni del cratere (USRC), tesa a verificare la completezza della documentazione prodotta dalle Amministrazioni titolari dei singoli progetti a supporto della loro candidatura e la rispondenza ai criteri di selezione e priorità adottati. Per l'annualità 2018 in esito all'applicazione dei criteri di selezione sono stati individuati ***64 interventi*** (si veda la tabella allegata) per un totale di **euro 81.685.696,42** articolati come di seguito descritto:

- **33** di esecuzione lavori o progettazione ed esecuzione per un totale di **euro 65.993.897,81;**
- **31** di progettazione per un totale di **euro 15.691.798,61.**

Disarticolando gli interventi a livello territoriale, essi sono così distribuiti:

- **29** interventi ricadenti nel territorio del **Comune dell'Aquila** per complessivi **euro 60.388.383,79**
- **21** interventi ricadenti nel territorio dei **Comuni del cratere** sismico per complessivi **euro 14.994.833,96**
- **14** interventi ricadenti nel territorio dei **Comuni fuori dal cratere sismico** per complessivi **euro 6.302.478,67**

In merito alla tipologia degli interventi, per le quattro linee sopra descritte, si evidenzia quanto segue:

Linea di intervento 4.1 "Sedi istituzionali ed altri edifici strategici": 46 interventi per complessivi euro 72.282.917,88 di cui:

- n. 5 adeguamento sismico
- n. 33 riparazione /miglioramento sismico;
- n. 8 sostituzione edilizia

Disarticolando la Linea di intervento tra interventi ricadenti nel Comune dell'Aquila e interventi ricadenti nei Comuni del cratere e fuori cratere si hanno:

- L'Aquila n. 19 interventi per un totale di euro 52.523.764,43
- cratere e fuori cratere n. 27 interventi per un totale di euro 19.759.153,45

Linea di intervento 4.2 "Strutture ricreative e sportive": 2 interventi, entrambi ricadenti nel territorio della città dell'Aquila, per complessivi euro 4.254.000,00 di cui:

- n. 1 riparazione /miglioramento sismico;
- n. 1 completamento

Linea di intervento 4.3 “Edilizia cimiteriale”: 15 interventi per complessivi euro 4.842.843,52 di cui:

- n. 7 riparazione /miglioramento sismico;
- n. 8 sostituzione edilizia

Disarticolando la Linea di intervento tra interventi ricadenti nel Comune dell’Aquila e interventi ricadenti nei Comuni del cratere e fuori cratere si hanno:

- L’Aquila n. 8 interventi per un totale di euro 3.610.619,36
- Cratere e fuori cratere n. 7 interventi per un totale di euro 1.232.224,16

Linea di intervento 4.4 “Chiese nuove”: 1 intervento di adeguamento sismico ricadente in un Comune fuori cratere per complessivi euro 305.935,02.

La tabella seguente riepiloga i dati sopra riportati:

Linea di intervento	Aquila		Cratere e fuori cratere		Totali	
	n.	euro	n.	euro	n.	euro
4.1 Sedi istituzionali ed altri edifici strategici	19	52.523.764,43	27	19.759.153,45	46	72.282.917,88
4.2 Strutture ricreative e sportive	2	4.254.000,00	-	-	2	4.254.000,00
4.3 Edilizia cimiteriale	8	3.610.619.36	7	1.232.224.16	15	4.842.843,52
4.4 Chiese nuove	-	-	1	305.935,02	1	305.935,02
Totale	**29**	**60.388.383,79**	**35**	**21.297.312,63**	**64**	**81.685.696,42**

Per quanto concerne, invece, il grado di cantierabilità, gli interventi possono essere distinti in:

Linea di intervento 4.1

- n. 7 interventi immediatamente cantierabili poiché in possesso di progettazioni definitive/esecutive.
- n. 39 interventi non immediatamente cantierabili dei quali si finanzia la progettazione in quanto presentano un livello di progettazione insufficiente. Di questi:
    - n. 14 interventi con un progetto di fattibilità tecnico economica;
    - n. 25 interventi in possesso della sola perizia, stima, masterplan, computo metrico, scheda tecnica o documento preliminare di progettazione;

Linea di intervento 4.2

Entrambi gli interventi non sono immediatamente cantierabili, essendo uno – Ex Chiesa di Santa Croce - in possesso di una sola stima sommaria dei costi e l’altro – Completamento del Cinema Massimo (secondo lotto) - di un progetto di fattibilità tecnico economica.

Linea di intervento 4.3

- n. 15 interventi non immediatamente cantierabili dei quali si finanzia la progettazione in quanto presentano un livello di progettazione insufficiente. Di questi:
    - n. 5 interventi con un progetto di fattibilità tecnico economica;

- n. 10 interventi in possesso della sola perizia, stima, masterplan, computo metrico, scheda tecnica o documento preliminare di progettazione;

Linea di intervento 4.4

- n. 1 intervento non immediatamente cantierabile del quale si finanzia la progettazione in quanto attualmente in possesso di un progetto di fattibilità tecnico economica.

Per una visione sinottica degli interventi selezionati per l'annualità 2018 si rimanda alla Tabella riassuntiva (Allegato A).

2.2. Fabbisogno finanziario

Il fabbisogno del Piano annuale 2018, necessario al compimento della ricostruzione del patrimonio immobiliare pubblico per il settore 4, è pari ad **euro 81.685.696,42*,*** suddiviso per le quattro Linee di Intervento come di seguito specificato:

- **euro 72.282.917,88** per i **46** interventi della **Linea di intervento 4.1, di cui**
  - euro 52.523.746,43 - per 19 interventi a L'Aquila;
  - euro 19.759.153,45 - per 27 interventi nei comuni del cratere e fuori cratere;

- **euro 4.254.000,00** per i **2** interventi della **Linea di intervento 4.2 per L'Aquila;**

- **euro 4.842.843,52** per i **15** interventi della **Linea di intervento 4.3 di cui**
  - euro 3.610.619,36 - per 8 interventi a L'Aquila;
  - euro 1.232.224,16 - per 7 interventi nei comuni del cratere e fuori cratere;

- **euro 305.935,02** per **1** intervento della **Linea di intervento 4.4 per un comune fuori cratere**.

Riarticolando detti interventi tra ambito territoriale di competenza dell'USRA (Comune di L'Aquila) e dell'USRC (Comuni del cratere sismico e fuori cratere):

- **29** interventi ricadenti nel territorio del **Comune dell'Aquila** per complessivi **euro 60.388.383,79;**
- **35** interventi ricadenti nel territorio dei **Comuni del cratere e fuori cratere** sismico per complessivi **euro 21.297.312,63.**

2.3. Attestazioni di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti

Le Amministrazioni proponenti gli interventi previsti nel presente Piano annuale 2018 hanno verificato la coerenza degli interventi proposti con i piani di ricostruzione in vigore.

PARTE III – RIPROGRAMMAZIONE

3.1. Azioni di riprogrammazione delle risorse assegnate precedentemente all'entrata in vigore dell'art.11 del Dl. 78/2015

In riferimento alla riprogrammazione dei finanziamenti precedentemente assegnati, la Struttura di Missione si riserva il puntuale accertamento di eventuali economie relative a gare e/o lavori conclusi, ai fini della loro riallocazione nei successivi Piani annuali di attuazione.

ALLEGATI

ALLEGATO A) Tabella riassuntiva degli interventi Anno 2018.

Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici del Settore “Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali” della città di L’Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009														
N ID	Linea di Intervento	Sottosettore	Denominazione del bene	Indirizzo - Località	Tipologia d'intervento	Localizzazione	Stazione Appaltante	Amministrazione destinataria delle risorse	CUC	Livello di progettazione disponibile	Costo complessivo dell'intervento come da Programma pluriennale	Risorse già assegnate	PIANO ANNUALE 2018	Finalità assegnazione
1	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Edificio direzionale Provincia De L'Aquila	Via Verdi, L'Aquila (AQ)	Adeguamento sismico	1_L'Aquila	Provincia de L'Aquila	USRA	Provincia dell'Aquila	Perizia	€ 7.384.612,22		€ 738.461,22	Progettazione
2	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Palazzo Oliva	Civita di Bagno, L'Aquila (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	Stima	€ 3.071.250,00		€ 400.000,00	Progettazione
3	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Ex Convento Lauretane	Piazza della Lauretana L'Aquila (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	Stima	€ 10.920.000,00		€ 2.000.000,00	Progettazione
4	4.1_Sedi istituzionali	Altro / non cimiteriale	Complesso di Santa Maria dei Raccomandati	Corso vittorio Emanuele 121 (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	DPP	€ 15.362.500,00	€ 1.500.000,00 CIPE 48/2016	€ 13.862.500,00	Esecuzione lavori
6	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Conservatorio musicale "Casella"	Via Sassa (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	Stima	€ 8.736.000,00		€ 1.500.000,00	Progettazione
7	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Ex Ipab	Piazza Palazzo e Via Cavour L'Aquila	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	USRA	regione Abruzzo	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 13.732.544,46	€ 1.000.000,00 CIPE 48/2016	€ 12.732.544,46	Esecuzione lavori
8	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Palazzo Selli	Via Paganica, L'Aquila	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Regione Abruzzo	USRA	regione Abruzzo	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 6.266.000,00	€ 600.000,00 CIPE 48/2016	€ 5.666.000,00	Esecuzione lavori
9	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Sede Guardia Forestale	Località Sant'Elia (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Regione Abruzzo	USRA	regione Abruzzo	stima	€ 1.720.000,00		€ 1.720.000,00	Progettazione ed esecuzione
10	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Casetta Minima	Località Parco del Sole (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Regione Abruzzo	USRA	regione Abruzzo	stima	€ 160.000,00		€ 160.000,00	Progettazione ed esecuzione
11	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Edificio residenziale (da modificare in edificio direzionale)	via Trecco, L'Aquila (AQ)	Sostituzione edilizia	1_L'Aquila	Provincia de L'Aquila	USRA	Provincia dell'Aquila	Perizia	€ 2.250.000,00		€ 225.000,00	Progettazione
12	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Provveditorato agli studi Provincia de L'Aquila	via Strinella, 172 L'Aquila (AQ)	Sostituzione edilizia	1_L'Aquila	Provincia de L'Aquila	USRA	Provincia dell'Aquila	Perizia	€ 10.005.610,00		€ 1.000.561,00	Progettazione
13	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Ex INAPLI scuola di formazione	Via San Giuliano 9 L'Aquila	Sostituzione edilizia	1_L'Aquila	Regione Abruzzo	USRA	regione Abruzzo	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 8.380.000,00	€ 800.000,00 CIPE 48/2016	€ 7.580.000,00	Esecuzione lavori
14	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Direzione didattica Scuola Media Patini	Via Venezuela (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	Perizia	€ 300.000,00		€ 300.000,00	Progettazione ed esecuzione
15	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Complesso di Santa Maria di Collemaggio - Fabbricato B7 sede direzione generale	Via Bellisari, L'Aquila (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila	USRA	regione Abruzzo	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 2.785.200,00		€ 278.520,00	Progettazione
16	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Complesso di Santa Maria di Collemaggio - Fabbricato B9 dipartimento prevenzione	Via Bellisari, L'Aquila (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila	USRA	NO	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 2.233.200,00		€ 223.320,00	Progettazione
17	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Complesso di Santa Maria di Collemaggio - Fabbricato B20 sede uffici territoriali	Via Bellisari, L'Aquila (AQ)	Adeguamento sismico	1_L'Aquila	ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila	USRA	NO	Progettazione esecutiva	€ 3.675.000,00	€ 1.292.142,25 L. 67/88 ART. 20	€ 2.382.857,75	Esecuzione lavori
18	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Complesso di Santa Maria di Collemaggio - Fabbricato ex INAM	Via XX Settembre, 26 Angolo via S. Andrea L'Aquila (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila	USRA	NO	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 5.040.000,00		€ 504.000,00	Progettazione
19	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	ex Conceria	Via Borgo Rivera 2 (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	masterplan	€ 1.100.000,00		€ 1.100.000,00	Progettazione ed esecuzione
20	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Ex Edificio Scolastico Filetto	Via Paganica L'Aquila - frazione Filetto	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	Computo metrico	€ 150.000,00		€ 150.000,00	Progettazione ed esecuzione
21	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Sede amministrativa	Via Don Lorenzo di Giulio, frazione di Vastea – Civitella Casanova (PE)	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Civitella Casanova	USRC	Alta Vestina	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 609.398,96		€ 90.198,96	Progettazione
22	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Municipio	Piazza S. Pertini n. 1 Montebello Di Bertona (PE)	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Montebello Di Bertona	USRC	CUC Alta Vestina	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 518.734,70		€ 66.034,70	Progettazione

23	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Magazzini seminterrati (municipio)	Piazza Vittorio Emanuele Montebello Di Bertona (PE)	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Montebello Di Bertona	USRC	CUC Alta Vestina	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 331.975,68		€ 56.971,68	Progettazione
24	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Ufficio del Giudice di Pace	Via delle Scuole Medie, Montererale (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Montereale	USRC	Comuni di Pizzoli, Montereale e Capitignamo		€ 703.230,00		€ 703.230,00	Progettazione ed esecuzione
25	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Palazzo Ducale "Castello dello Scorpione"	Via del Castello Comune di Bugnara AQ	Adeguamento sismico	2_Cratere	Comune di Bugnara	USRC	SUA Bugnara	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 4.618.285,14		€ 4.618.285,14	Progettazione ed esecuzione
26	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	ex convento di S. chiara	Piazza Kennedy Gagliano Aterno AQ	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Gagliano Aterno	USRC	ASMEL Consortile	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 6.053.736,75		€ 502.036,75	progettazione
27	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Comune di Pietracamela via XXV lugio	Via XXIV MAGGIO Pietracamela (TE)	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Pietracamela	USRC	NO	Progettazione Esecutiva validata	€ 82.295,61	€ 7.481,00 BILANCIO COM. 2017	€ 74.814,61	Esecuzione lavori
28	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Comune di Pietracamela Via Roma	via Roma Pietracamela TE	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Pietracamela	USRC	NO	perizia	€ 150.000,00		€ 30.000,00	progettazione
29	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Municipio	Comune di Rocca di Cambio	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune Rocca di Cambio	USRC	Provveditorato OO.PP.	Perizia	€ 2.200.000,00		€ 2.200.000,00	progettazione
30	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	ex sede municipale	Via Dante Alighieri Comune di San Demetrio Né Vestini AQ	sostituzione edilizia	2_Cratere	Comune di San Demetrio Né Vestini	USRC	ASMEL Consortile	perizia	€ 1.681.431,88		€ 402.313,13	progettazione
31	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Palazzo Duca Arcamone	Via Sopra Palazzo Comune di San Demetrio Né Vestini AQ	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di San Demetrio Né Vestini	USRC	ASMEL Consortile	perizia	€ 6.043.684,73		€ 936.172,23	progettazione
32	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	ex scuola dell'infanzia	Via Colle Comune di Sant'Eusanio Forconese AQ	Sostituzione edilizia	2_Cratere	Comune di Sant'Eusanio Forconese	USRC	Provveditorato OO.PP.	Scheda tecnica	€ 1.140.000,00		€ 80.000,00	progettazione
33	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	ex asilo comunale	Via della Giudea Comune di Santo Stefano di Sessanio AQ	Sostituzione edilizia	2_Cratere	Comune di Santo Stefano di Sessanio	USRC	Pizzoli	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 1.752.066,87	€ 287.183,57 CIPE 135/2012	€ 1.464.883,30	Esecuzione lavori
34	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	ex municipio biblioteca archivio	Via Santa Maria 1 Comune di Villa Sant'angelo AQ	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Villa Sant'angelo	USRC	ASMEL Consortile	progettazione definitiva	€ 252.679,70		€ 252.679,70	Progettazione ed esecuzione
35	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Ex Municipio	Via Roma 11 Comune Ofena AQ	riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Ofena	USRC	ASMEL Consortile	Scheda tecnica	€ 820.000,00		€ 820.000,00	Progettazione ed esecuzione
36	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	ex scuola	Via delle scuole Villa sant'angelo AQ	sostituzione edilizia	2_Cratere	Comune di Villa Sant'angelo	USRC	Provveditorato OO.PP.	perizia	€ 1.050.000,00		€ 1.050.000,00	Progettazione ed esecuzione
37	4.1_Sedi istituzionali	Altro / non cimiteriale	Ex-convento San Domenico – polo culturale	Via Salita di Cocco Popoli, PE	Adeguamento sismico	2_Cratere	Comune di Popoli	USRC	CUC Popoli - Pacentro	DPP	€ 6.420.957,22		€ 1.071.838,40	progettazione
38	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Castello Baroni	Via Salita Castello n. 1 Comune Elice (PE)	Riparazione e/o miglioramento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Elice	USRC	CUC Valfino	Progettazione Esecutiva validata	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00	Esecuzione lavori
39	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Municipio	Via dei Mille 8 Loreto Aprutino (PE)	Riparazione e/o miglioramento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Loreto Aprutino	USRC	CUC Penne- Loreto Aprutino	Progettazione Definitiva	€ 1.099.809,27		€ 1.099.809,27	Progettazione ed esecuzione
40	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Municipio	Piazza Beato Roberto n. 1 Comune di Salle (PE)	Riparazione e/o miglioramento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Salle	USRC	CUC Provincia Pescara	Progettazione Esecutiva validata	€ 194.964,36		€ 194.964,36	Esecuzione lavori
41	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Municipio	Via Municipi n. 14 Tocco da Casauria (PE)	Riparazione e/o miglioramento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Tocco da Casauria	USRC	CUC Provincia Pescara	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 750.000,00		€ 68.344,00	progettazione
42	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Municipio	Via S. Egidio, 92 Villa Celiera (PE)	Riparazione e/o miglioramento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Villa Celiera	USRC	Alta Vestina	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 700.000,00		€ 119.248,00	Progettazione
43	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Municipio	Via dell'aia , 22 Secinaro (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Secinaro	USRC	Provveditorato OO.PP.	DPP	€ 300.366,28		€ 300.366,28	Progettazione ed esecuzione
44	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Palazzo Sardi	via A. Angeloni 11, Comune di Sulmona (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	3_Fuori Cratere	Comunità Montana Peligna	USRC	Sulmona	perizia	€ 800.000,00		€ 800.000,00	Progettazione ed esecuzione
45	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Municipio	Via Municipio, Pescosansonesco (PE)	Adeguamento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Pescosansonesco	USRC	Comune di Rosciano, Pescosansonesco, Civitaquana e Castiglione a Casauria	Progettazione definitiva validata GC 28/5/'13	€ 369.776,94		€ 369.776,94	Progettazione ed esecuzione

46	4.1_Sedi istituzionali	Altro / non cimiteriale	Palazzo Castello	Via Salita Castello, Comune di Manoppello	Sostituzione edilizia	3_Fuori Cratere	Comune di Manoppello	USRC	Manoppello, Letto Manoppello, Serramonacesca	DPP	€ 1.359.686,00	€ 102.500,00 L.R. 13/2004	€ 1.257.186,00	Progettazione ed esecuzione
47	4.1_Sedi istituzionali	Direzionali e amministrative	Mattatoio Comunale (rimessa/deposito del Comune)	Via del Mattatoio - Comune Bisenti - TE	Riparazione e/o miglioramento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Bisenti	USRC	NO		€ 130.000,00		€ 130.000,00	progettazione
48	4.2_Strutture ricreative	Altro / non cimiteriale	Cinema Massimo II lotto	Corso Federico II, L'Aquila	Completamento	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	NO	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 4.254.000,00	€ 300.000,00 CIPE 48/2016	€ 3.954.000,00	esecuzione lavori
49	4.2_Strutture ricreative	Altro / non cimiteriale	Ex Chiesa di s. Croce	Via di Santa Croce (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	stima	€ 1.500.000,00		€ 300.000,00	progettazione
50	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Edificio monumentale Cimitero	Strada regionale 17 bis - Viale Amleto Cencioni L'Aquila	Sostituzione edilizia	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	Perizia	€ 4.000.000,00	€ 1.669.380,64 CIPE 135/2012 € 400.000,00 CIPE 48/2016	€ 1.930.619,36	progettazione
51	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Edificio IX Martiri Giovinetti - Cimitero	Viale Amedeo Cencioni L'Aquila	Sostituzione edilizia	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	stima	€ 8.200.000,00	€ 1.461.414,82 CIPE 135/2012	€ 1.000.000,00	Progettazione ed esecuzione
52	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Cimitero di Roio	Comune di L'Aquila - località Roio	Sostituzione edilizia	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	stima	€ 80.000,00		€ 80.000,00	Progettazione ed esecuzione
53	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Cimitero di Arischia	Comune dell'Aquila	Sostituzione edilizia	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	Stima	€ 1.100.000,00		€ 100.000,00	progettazione
54	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Cimitero di Camarda	Comune dell'Aquila Località Camarda	Sostituzione edilizia	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	stima	€ 150.000,00		€ 150.000,00	Progettazione ed esecuzione
55	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Cimitero di Pianola	Comune dell'Aquila Località Pianola	Sostituzione edilizia	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	stima	€ 150.000,00		€ 150.000,00	Progettazione ed esecuzione
56	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Cimitero di Sassa	Comune dell'Aquila Località Sassa	Sostituzione edilizia	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	Stima	€ 150.000,00	€ 50.000,00 CIPE 135/2012	€ 100.000,00	Progettazione ed esecuzione
57	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Cimitero di Assergi	Comune dell'Aquila Località Assergi	Sostituzione edilizia	1_L'Aquila	Comune dell'Aquila	USRA	CUC L'Aquila	stima	€ 500.000,00		€ 100.000,00	progettazione
58	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Cimitero Vestea	frazione di Vastea – Civitella Casanova (PE)	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Civitella Casanova	USRC	Alta Vestina	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 355.400,68		€ 60.600,68	Progettazione
59	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Cimitero frazione san panfilo/san felice e san martino	Comune Ocre (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Ocre	USRC	CUC Scoppito, Ocre, Fagnano A. e Barete	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 1.024.379,68		€ 197.379,68	Progettazione
60	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	cappella cimiteriale	comune di san demetrio né vestini AQ	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di San Demetrio Né Vestini	USRC	ASMEL Consortile	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 96.100,00		€ 17.395,00	progettazione
61	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	cimitero di civitaretenga	Via Sant'Antonio Navelli (AQ)	Riparazione e/o miglioramento sismico	2_Cratere	Comune di Navelli	USRC	Terre dei Peligni	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 300.000,00		€ 300.000,00	Progettazione ed esecuzione
62	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Cimitero	Via D'Annunzio Villa Celiera (PE)	Riparazione e/o miglioramento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Villa Celiera	USRC	Alta Vestina	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 404.948,80		€ 56.848,80	Progettazione
65	4.4_Chiese ed edifici di culto non tutelati	Culto	Chiesa Madonna del Pozzo	Via Madonna del Pozzo, Ortucchio (AQ)	Adeguamento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Ortucchio	USRC	Avezzano, Magliano, Ortucchio	Prog. Fattibilità tecnico-economica	€ 305.935,02		€ 305.935,02	progettazione
66	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Chiesa cimiteriale	Via del Cimitero, Comune di Corfinio	Riparazione e/o miglioramento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Corfinio	USRC	CUC Unione Terre dei Peligni	rilievo	€ 400.000,00		€ 400.000,00	Progettazione ed esecuzione
67	4.3_Edilizia cimiteriale	Altro/ cimiteriale	Cimitero Comunale	Comune di Corvara	Riparazione e/o miglioramento sismico	3_Fuori Cratere	Comune di Corvara	USRC	CUC Rosciano, Pescosansonesco, Civitaquana, Castiglione a C.		€ 200.000,00		€ 200.000,00	Progettazione ed esecuzione
										Totali	€ 167.575.760,95	€ 9.470.102,28	€ 81.685.696,42	
N.B. La progressione del numero di i.d. non è consecutiva in quanto in sede di attività istruttoria alcuni interventi non sono stati inseriti nel presente piano annuale														

18A04622

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 28 giugno 2018.

Avvio delle attività istruttorie per l'iscrizione all'albo unico, con esonero dalla prova valutativa, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, nonché avvio delle attività istruttorie di vigilanza relative ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Delibera n. 20503).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (nel seguito, «TUF») e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 4, del TUF, che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (nel seguito, «OCF» o «Organismo») le competenze in materia di tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari;

Viste, altresì, le attribuzioni all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari delle competenze in materia di esercizio, nei confronti dei soggetti iscritti al medesimo Albo, dei poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF, dei poteri cautelari di cui all'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dei poteri sanzionatori di cui all'art. 196 del TUF;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato (nel seguito, «legge di stabilità 2016»);

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale la data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'art. 31, comma 4, del TUF, sono stabilite dalla CONSOB con proprie delibere ai sensi della «legge di stabilità 2016»;

Visto l'art. 13, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, (come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017), ai sensi del quale le delibere di cui al citato comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro il 31 ottobre 2018 e, in ogni caso, le funzioni di cui all'art. 1, comma 36, della «legge di stabilità 2016», sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1º dicembre 2018;

Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale, fino dalla data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, la riserva di attività di cui all'art. 18 del TUF non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera *f)*, del TUF, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;

Visto il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, «regolamento intermediari») con cui è stata data attuazione, tra l'altro, alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 36, della «legge di stabilità 2016»;

Vista la disciplina transitoria contenuta nell'art. 4, commi 3, 4 e 5, della propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante il «regolamento intermediari»;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 41, della «legge di stabilità 2016», entro sei mesi dall'adozione del regolamento della CONSOB attuativo, tra l'altro, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 36, della citata «legge di stabilità 2016», la CONSOB e l'OCF stabiliscono con protocollo d'intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria;

Visti lo statuto e il regolamento dell'OCF, approvati con disposizione del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, ai sensi dell'art. 31, comma 4 del TUF;

Visto l'art. 31-*bis* del TUF che, nel demandare alla CONSOB la definizione delle modalità di esecuzione dell'attività di vigilanza sull'Organismo, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità, sancisce che le finalità di tale vigilanza consistono nella verifica dell'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti allo stesso affidati e definisce i poteri nei confronti dell'OCF a tal fine spettanti all'Autorità, prevedendo peraltro la reciproca collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 del TUF, l'OCF opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB e sotto la vigilanza della medesima;

Visto il protocollo d'intesa stipulato tra la CONSOB e l'OCF avente ad oggetto «Modalità operative e tempi del trasferimento delle funzioni dalla CONSOB all'OCF, adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo e attività propedeutiche connesse all'iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria»;

Premesso che l'Organismo, con nota del 5 giugno 2018, ha trasmesso alla CONSOB il «Manuale operativo gestione Albo CFF/CFA/SCF», il documento di *policy* relativo alla «Vigilanza consulenti finanziari abilitati fuori sede, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria» e la modulistica per l'iscrizione all'Albo, con esonero dalla prova valutativa, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria;

Ritenuto, dall'esame dei documenti trasmessi, che l'Organismo sia idoneo ad esercitare l'attività istruttoria per le iscrizioni all'Albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria con esonero dalla prova valutativa;

Ritenuto, altresì, che l'Organismo sia idoneo ad esercitare l'attività istruttoria concernente l'avvio di procedimenti sanzionatori e cautelari ad un anno nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

Considerata la necessità di garantire la continuità dell'attività da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria già operanti in virtù del regime di proroga stabilito dall'art. 19, comma 14 del decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 e da ultimo confermato dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale, fino dalla data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, la riserva di attività di cui all'art. 18 del TUF non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera *f)*, del TUF;

Considerata, altresì, la necessità di assicurare un'ordinato, corretto e graduale trasferimento all'Organismo dei procedimenti di vigilanza relativi ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

Ritenuto, pertanto, che nulla osti a che l'Organismo eserciti l'attività istruttoria relativamente alle iscrizioni all'Albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria con esonero dalla prova valutativa;

Ritenuto, altresì, che nulla osti a che l'Organismo eserciti, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF, per lo svolgimento dell'attività istruttoria concernente l'avvio del procedimento cautelare ad un anno di cui all'art. 7-*septies*, comma 2 del TUF nonché del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 196 del TUF;

Delibera:

A partire dal 2 luglio 2018 l'OCF avvia la propria operatività limitatamente all'esercizio:

i. dell'attività istruttoria concernente le iscrizioni, con esonero dalla prova valutativa, all'Albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria;

ii. dei poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF, per lo svolgimento dell'attività istruttoria concernente l'avvio del procedimento cautelare ad un anno di cui all'art. 7-*septies*, comma 2 del TUF nonché del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 196 del TUF, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La presente delibera è portata a conoscenza dell'Organismo ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul sito internet dell'Istituto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Roma, 28 giugno 2018

Il Presidente: NAVA

18A04671

DELIBERA 28 giugno 2018.

Norme di autoregolamentazione dei giornalisti, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, comma 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'articolo 114, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Delibera n. 20508).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 20, paragrafo 3, comma 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto l'art. 114, comma 10, del decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 958/2016 della Commissione europea;

Vista la nota del 14 giugno 2018, con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha trasmesso la Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, approvata il 6 giugno 2018, contenente apposite norme di autoregolamentazione dei giornalisti;

Visto il regime sanzionatorio, contenuto nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, in merito alle violazioni da parte dei giornalisti delle norme di autoregolamentazione;

Ritenuto che le norme contenute nel citato codice di autoregolamentazione prevedono obblighi di correttezza, in relazione all'elaborazione e diffusione delle raccomandazioni, e di trasparenza dei conflitti di interesse, equivalenti a quelli contenuti nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel regolamento delegato (UE) n. 958/2016 della Commissione europea;

Considerato che al giudizio di equivalenza, formulato preventivamente e in via generale, seguirà la verifica del conseguimento degli stessi effetti delle predette disposizioni, anche in fase di concreta applicazione delle norme di autoregolamentazione dei giornalisti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, comma 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 114, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sussistenza, per le norme di autoregolamentazione contenute nella Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, delle condizioni indicate dallo stesso art. 20 del regolamento (UE) n. 596/2014. La presente delibera e le norme di autoregolamentazione contenute nella Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della CONSOB.

Roma, 28 giugno 2018

p. il Presidente: GENOVESE

ALLEGATO

CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DEL 6 GIUGNO 2018

1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di informazione.

2) Il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a più fonti affidabili.

3) Il giornalista può utilizzare o diffondere esclusivamente nell'ambito dell'esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l'andamento del mercato, diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi.

4) Il giornalista non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi.

5) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

6) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

7) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale dell'organo di informazione e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori anche esterni in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare va ricordato chi è l'editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

8) Se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali.

I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate.

È tenuto agli ulteriori obblighi informativi previsti nel regolamento delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che rientra nella figura di «esperto», come ivi definita all'art. 1.

9) Se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull'identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse.

Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il giornalista è tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale.

Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell'autore della raccomandazione, se a lui conosciuti.

Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista è anche tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8.

10) Il giornalista e le testate assicurano, con ogni mezzo, la diffusione della presente Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informativi in materia di abusi di mercato.

11) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, comporta l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della citata legge.

18A04672

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Poehme»

Estratto determina AAM/PPA n. 597/2018 del 19 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/69

Cambio nome: C1B/2018/807

Numero procedura europea: UK/H/4534/001/IB/006/G

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cyndea Pharma S.L. (Codice S.I.S. 3586), con sede legale in Polìgono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Av. de Agreda 31, 42110 Olvega (Soria), Spagna (ES).

Medicinale: POEHME.

Confezioni e A.I.C. n.:

041960016 - «100 microgrammi/20 microgrammi C compresse rivestite con film» 21+7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

041960028 - «100 microgrammi/20 microgrammi C compresse rivestite con film» 63+21 compresse in blister PVC/PVDC/AL

alla società Gedeon Richter PLC (Codice S.I.S. 3130), con sede legale in Gyomroi ut 19-21, 1103 Budapest, Ungheria (HU).

Con variazione della denominazione del medicinale in Italia: JADIZA.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina

La presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04607

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Biogaran»

Estratto determina n. 972/2018 del 15 giugno 2018

Medicinale: TADALAFIL BIOGARAN.

Titolare A.I.C.: Biogaran.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AI/AI - A.I.C. n. 045371010 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/ AI - A.I.C. n. 045371022 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 045371034 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/ AI - A.I.C. n. 045371046 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 045371059 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pvdc/AI - A.I.C. n. 045371061 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 045371073 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pvdc/ AI - A.I.C. n. 045371085 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 045371097 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Pvdc/AI - A.I.C. n. 045371109 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 045371111 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pvdc/AI - A.I.C. n. 045371123 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 045371135 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Pvdc/ AI - A.I.C. n. 045371147 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 24 mesi.

Composizione:

principio attivo: tadalafil.

Eccipienti:

compressa:

lattosio monoidrato;

croscaramellosa sodica;

idrossipropilcellulosa;

cellulosa microcristallina;

sodio laurilsolfato;

magnesio stearato.

Rivestimento con film:

Opadry II yellow 32K520007 (2.5 mg & 5 mg) o Opadry II yellow 32K520101 (10 mg & 20 mg);

lattosio monoidrato;

ipromellosa;

triacetina (E1518);

diossido di titanio (E171);

ossido di ferro giallo (E172);

talco.

Produttore del principio attivo: SMS Pharmaceuticals Limited, Unit II-Plot No.24 & 24B, and 36 & 37 S.V. Co-Operative Industrial Estate, Bachupally, Ranga Reddy District - India-500 090 Hyderabad, Telangana.

Produttori del prodotto finito:

produzione:

Synerlab Developpement 1 rue Charles de Coulomb 45000 Orléans, Francia;

Abdi Ibrahim Ilac San. VE TIC. A.S Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi n. °3, Esenyurt Istambul, Turchia;

confezionamento primario e secondario:

Abdi Ibrahim Ilac SAN. VE TIC. A.S Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi n. °3, Esenyurt Istambul, Turchia;

Laboratoratoires BTT-Synerlab Z.I de Krafft 67150 Erstein Francia;

controllo dei lotti:

Synerlab Developpement 1 rue Charles de Coulomb 45000 Orléans, Francia;

GE Pharmaceuticals LTD Industrial Zone, Chekanitza-South" area, 2140 Botevgrad, Bulgaria;

rilascio dei lotti:

Synerlab Developpement 1 rue Charles de Coulomb 45000 Orléans, Francia;

GE Pharmaceuticals LTD Industrial Zone, Chekanitza-South" area, 2140 Botevgrad, Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

2,5 mg, 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film:

Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace. L'uso di tadalafil nelle donne non è indicato.

5 mg compresse rivestite con film:

Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace nel trattamento della disfunzione erettile.

Trattamento dei segni e dei sintomi dell'iperplasia prostatica benigna negli uomini adulti. L'uso di tadalafil nelle donne non è indicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Pvdc/AI - A.I.C. n. 045371147 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pvdc/AI - A.I.C. n. 045371123 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Pvdc/AI - A.I.C. n. 045371109 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pvdc/AI - A.I.C. n. 045371085 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/AI - A.I.C. n. 045371046 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tadalafil Biogaran» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tadalafil Biogaran» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04608

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Medi-Mibi», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 514/2018 del 29 maggio 2018

Medicinale: MEDI-MIBI.

Confezioni:

A.I.C. n. 040312011 «500 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica» kit da 6 flaconcini in vetro.

Titolare A.I.C.: Radiopharmacy Laboratory Ltd.

Procedura decentrata DK/H/1193/001/R/001 con scadenza il 14 marzo 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli *standard terms* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni

da: A.I.C. n. 040312011 «500 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica» kit da 6 flaconcini in vetro

a: A.I.C. n. 040312011 «500 microgrammi kit per preparazione radiofarmaceutica» kit da 6 flaconcini in vetro.

È approvata altresì la variazione DK/H/1193/001/IB/007 - C1B/2015/1221, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04634

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lormetazepam Sandoz GMBH», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 515/2018 del 29 maggio 2018

Medicinale: LORMETAZEPAM SANDOZ GMBH.

Confezioni:

A.I.C. n. 042273019 «1 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042273021 «1 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 042273033 «2 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042273045 «2 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 042273058 «2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042273060 «1 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042273072 «2 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Sandoz Gmbh.

Procedura mutuo riconoscimento ES/H/0189/002-003/R/001 con scadenza l'11 gennaio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione ES/H/0189/002-003/IA/016 - C1A/2016/3100, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04635

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ringer Acetato Baxter», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 516/2018 del 29 maggio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: RINGER ACETATO BAXTER.

Confezioni:

A.I.C. n. 030938017 «soluzione per infusione» 1 flaconcino 50 ml;

A.I.C. n. 030938029 «soluzione per infusione» 1 flaconcino 100 ml;

A.I.C. n. 030938031 «soluzione per infusione» 1 flaconcino 250 ml;

A.I.C. n. 030938043 «soluzione per infusione» 1 flaconcino 500 ml;

A.I.C. n. 030938056 «soluzione per infusione» 1 sacca clearflex 100 ml;

A.I.C. n. 030938068 «soluzione per infusione» 1 sacca clearflex 250 ml;

A.I.C. n. 030938070 «soluzione per infusione» 1 sacca clearflex 500 ml;

A.I.C. n. 030938082 «soluzione per infusione» 1 sacca clearflex 1000 ml;

A.I.C. n. 030938094 «soluzione per infusione» 20 flaconcini 500 ml;

A.I.C. n. 030938106 «soluzione per infusione» 20 sacche clearflex 500 ml;

A.I.C. n. 030938118 «soluzione per infusione» 20 sacche viaflo da 500 ml;

A.I.C. n. 030938120 «soluzione per infusione» 24 sacche viaflo da 500 ml;

A.I.C. n. 030938132 «soluzione per infusione» 10 sacche viaflo da 1000 ml;

A.I.C. n.030938144 «soluzione per infusione» 12 sacche viaflo da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà nortificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04636

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2018 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento.

18A04673

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-158) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.